

Sommario

Astensione
Azione disciplinare
Condotta privata del magistrato
Difesa dell'incolpato
Doveri del magistrato: Correttezza
Doveri del magistrato: Diligenza
Doveri del magistrato: Imparzialità
Doveri del magistrato: Operosità
Doveri del magistrato: Riserbo
Illecito disciplinare
Libertà di critica
Procedimento disciplinare
Procedimento penale e disciplinare
Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità
Rapporti con i collaboratori
Rapporti con i colleghi
Rapporti con i dirigenti
Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura
Rapporti dei dirigenti con i magistrati
Residenza
Revisione del procedimento disciplinare
Sanzione disciplinare
Sospensione cautelare

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

- 1 Abuso di potere
- 2 Astensione
- 3 Attività extragiudiziaria
- 4 Attività politica
- 5 Azione disciplinare
- 6 Competenza della sezione disciplinare
- 7 Condotta privata del magistrato
- 8 Debiti
- 9 Difesa
- 10 Doveri del magistrato: Correttezza
- 11 Doveri del magistrato: Diligenza
- 12 Doveri del magistrato: Imparzialità
- 13 Doveri del magistrato: Operosità
- 14 Doveri del magistrato: Riserbo
- 15 Esecuzione delle decisioni disciplinari
- 16 Illecito disciplinare
- 17 Imputabilità
- 18 Incompatibilità
- 19 Libertà di critica
- 20 Procedimento disciplinare
- 21 Procedimento penale e disciplinare
- 22 Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità
- 23 Rapporti con gli avvocati
- 24 Rapporti con i collaboratori
- 25 Rapporti con i colleghi
- 26 Rapporti con i dirigenti
- 27 Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura
- 28 Rapporti con i privati
- 29 Rapporti con la Polizia
- 30 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 31 Rapporti dei dirigenti con i magistrati
- 32 Rapporti familiari ed extra-coniugali
- 33 Residenza
- 34 Revisione del procedimento disciplinare
- 35 Ricusazione di un componente della sezione disciplinare
- 36 Sanzione disciplinare
- 37 Sezione disciplinare
- 38 Sospensione cautelare

Astensione

Proc. n. 92/95 — Sentenza del 1 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Astensione — mancato esercizio immediato della relativa facoltà — illecito disciplinare — insussistenza.

Non costituisce illecito disciplinare il comportamento del sostituto procuratore che avendo appreso da persona informata dei fatti di essere personalmente coinvolto (come soggetto da indagare per il reato di tentata commissione ovvero come danneggiato dal reato di millantato credito), giudichi la relativa dichiarazione troppo sommaria per costituire autonoma notizia di reato e proceda ad un atto istruttorio non per sottrarsi al dovere di astensione (poi adempiuto), ma per impedire possibili operazioni di inquinamento probatorio.

(Nella specie, la persona ascoltata ex art. 362 c.p.p. aveva riferito di aver saputo dal figlio di uno dei principali imputati in un procedimento per bancarotta, che sarebbe stato possibile ottenere una perizia favorevole dietro pagamento di un miliardo da dividere in parti uguali fra il perito e lo stesso sostituto procuratore.

Anziché astenersi subito da qualsiasi attività istruttoria, quest'ultimo aveva provveduto a sentire il figlio dell'imputato chiedendogli maggiori chiarimenti sulla dichiarazione a lui attribuita).

Proc. n. 1/97 — Sentenza del 21 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Astensione — mancato esercizio della relativa facoltà — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo a rinvio a dibattimento del giudice di pace incolpato di non essersi astenuto dall'esaminare la richiesta di decreto ingiuntivo presentata da un avvocato con il quale erano insorti gravi dissapori nel corso di precedenti rapporti professionali qualora risulti anche alla luce della fondatezza del provvedimento da lui emesso, e dalla lettera con cui l'avvocato aveva escluso l'esistenza di qualsiasi ostilità fra loro, che il magistrato onorario non aveva, in realtà, mai nutrito dell'astio nei confronti del legale, di cui era stato semplicemente avversario in alcuni procedimenti.

Proc. n. 74/97 — Sentenza del 22 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Astensione — presentazione di un esposto da parte dell'indagato contro il magistrato procedente — non costituisce, da solo, valido presupposto per l'astensione.

La presentazione di un esposto contro il magistrato procedente da parte di persona da quest'ultimo indagata e la conseguente iscrizione nel registro delle notizie di reato con avvio delle relative indagini (che sono atti doverosi da parte dell'autorità giudiziaria destinataria della denuncia), non bastano da sole a far scattare i presupposti della astensione, perché altrimenti verrebbe concesso a chiunque un valido espediente per liberarsi di un magistrato non gradito.

Occorre, pertanto, valutare di volta in volta il contenuto delle accuse per verificare se la denunciata inimicizia non sia semplicemente strumentale, ma effettiva.

Proc. n. 103/97 — Sentenza del 28 novembre 1997 — Pres. Grosso.

Astensione — ritardato esercizio della relativa facoltà — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura in considerazione della gravità del comportamento, il sostituto procuratore che avendo instaurato una relazione sentimentale con una teste già fidanzata con uno degli indagati di un procedimento a lui assegnato, abbia esercitato la facoltà di astensione prevista dall'art. 52, I comma, c.p.p. solo dopo che la notizia del suo rapporto privato era divenuta di pubblico dominio nonostante che la grossa pubblicità data dai mezzi d'informazione al procedimento avesse dovuto renderlo ancora più attento onde evitare di provocare una oggettiva perdita di credibilità della magistratura.

Azione disciplinare

Proc. n. 74/94 — Sentenza del 15 dicembre 1995 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — sopravvenuta dichiarazione di decadenza dall'impiego — improcedibilità.

Poiché l'applicazione di una sanzione disciplinare presuppone necessariamente l'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario, va pronunciata sentenza di non doversi procedere qualora, nelle more del procedimento, il magistrato sia stato dichiarato decaduto dall'impiego per essersi assentato ingiustificatamente dall'ufficio per un periodo superiore a quindici giorni.

Proc. n. 72/95 — Sentenza del 16 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario — improcedibilità.

Costituendo la sanzione disciplinare una tipica espressione del potere di supremazia che spetta all'Amministrazione sui propri dipendenti, l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati presuppongono necessariamente l'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario.

Va, pertanto, pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti del magistrato che abbia cessato di farne parte perché collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Conformi: sentenza 24 febbraio 1996 in proc. n. 94/95;
sentenza 29 marzo 1996 in proc. n. 93/95;
sentenza 29 marzo 1996 in proc. n. 20/96;
sentenza 19 aprile 1996 in proc. n. 21/96;
sentenza 10 maggio 1996 in proc. n. 53/94;

sentenza 10 maggio 1996 in proc. n. 56/94;
sentenza 10 maggio 1996 in proc. n. 27/96;
sentenza 10 maggio 1996 in proc. n. 28/96;
sentenza 7 giugno 1996 in proc. n. 10/96;
sentenza 7 giugno 1996 in proc. n. 11/96;
sentenza 14 giugno 1996 in proc. n. 3/96;
sentenza 25 ottobre 1996 in proc. n. 89/96;
sentenza 13 dicembre 1996 in proc. n. 45/96;
sentenza 7 febbraio 1997 in proc. n. 3/97;
sentenza 14 febbraio 1997 in proc. n. 8/97.

Proc. n. 6/96 — Sentenza del 16 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario — improcedibilità.

Costituendo la sanzione disciplinare una tipica espressione del potere di supremazia che spetta all'Amministrazione sui propri dipendenti, l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati presuppongono necessariamente l'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario.

Va, pertanto, pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti del magistrato che abbia cessato di farne parte per dimissioni.

Conformi: sentenza 10 maggio 1996 in proc. n. 1/93;
sentenza 14 giugno 1996 in proc. n. 2/96;
sentenza 13 settembre 1996 in proc. n. 60/96;
sentenza 13 settembre 1996 in proc. n. 42/94;
sentenza 13 dicembre 1996 in proc. n. 16/95;
sentenza 16 maggio 1997 in proc. n. 46/97.

Proc. n. 49/95 — Sentenza del 1 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — sopravvenuta morte dell'incolpato — improcedibilità.

Va pronunciata sentenza di non doversi procedere nel caso di sopravvenuta morte dell'incolpato.

Conformi: sentenza 16 maggio 1997 in proc. n. 6/97;
sentenza 24 ottobre 1997 in proc. n. 97/97;
sentenza 10 ottobre 1997 in proc. n. 103/96.

Proc. n. 96/95 — Sentenza dell'8 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — cessazione dell'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario — improcedibilità.

Costituendo la sanzione disciplinare una tipica espressione del potere di supremazia che spetta all'Amministrazione sui propri dipendenti, l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati presuppongono necessariamente l'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario.

Va, pertanto, pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti del magistrato che abbia cessato di farne parte per intervenuta dichiarazione di decadenza.

Conformi: sentenza 29 marzo 1996 in proc. n. 2/95;
sentenza 29 marzo 1996 in proc. n. 2/96.

Proc. n. 77/95 — Sentenza del 22 marzo 1996 — Pres. Pazzaglia.

Azione disciplinare — contestazione di nuovi fatti nel corso dell'istruzione sommaria — obbligo di comunicazione al C.S.M..

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che nel corso dell'istruzione sommaria voglia estendere l'ambito del giudizio a fatti nuovi non compresi nell'originario capo d'incolpazione, non può limitarsi a contestarli allo incolpato ma deve darne comunicazione al Consiglio ai sensi dell'art. 59, 3° comma, D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, valendo tale regola non solo per l'inizio ma pure per l'ampliamento dell'azione disciplinare.

In difetto di simile comunicazione, la Sezione Disciplinare deve, pertanto, pronunciare sentenza di non doversi procedere in ordine a tali nuovi fatti perché non ritualmente introdotti nel processo.

Proc. n. 24/96 — Sentenza del 29 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — pendenza del relativo procedimento — formulazione di una nuova incolpazione per il medesimo fatto.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel caso in cui per i fatti oggetto del capo d'incolpazione sia già stato iniziato un altro procedimento disciplinare destinato, perciò, a concludersi con un giudicato tale da precludere la reiterazione dell'azione disciplinare.

Proc. n. 1/96 — Ordinanza del 12 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — cessazione dell'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario — improcedibilità.

Costituendo la sanzione disciplinare una tipica espressione del potere di supremazia che spetta all'Amministrazione sui propri dipendenti, l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati presuppongono necessariamente l'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario.

Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità della richiesta di sospensione avanzata nei confronti del giudice di pace che abbia cessato di farne parte per intervenuta decadenza.

Conformi: ordinanza 19 aprile 1996 in proc. 23/95;
ordinanza 13 settembre 1996 in proc. 5/96;
ordinanza 21 marzo 1997 in proc. 2/97.
(con riferimento a richiesta di sospensione).

Proc. n. 23/96 — Sentenza del 12 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — termine annuale per il suo esercizio — decorrenza.

Il termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare inizia a decorrere dal momento in cui i titolari di quest'ultima abbiano avuto "notizia del fatto", e, cioè, conoscenza piena di tutti gli elementi del caso.

Proc. n. 33/96 — Sentenza del 23 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — proposizione dopo il termine annuale di decadenza — rilevabilità d'ufficio — rinunciabilità degli effetti — insussistenza.

Escludendo di per sè l'instaurazione di un valido processo, l'esercizio dell'azione disciplinare oltre il termine di un anno dalla notizia del fatto comporta la decadenza, rilevabile d'ufficio senza bisogno del consenso dell'incolpato, che non può rinunciarvi.

Proc. n. 9/96 — Sentenza del 7 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario — estinzione del procedimento.

Essendo espressione del potere di supremazia spettante all'Amministrazione nei confronti del dipendente, l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare presuppongono necessariamente l'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario.

Conformi: sentenza 19 luglio 1996 in proc. 5/96;
sentenza 7 marzo 1997 in proc. 20/97.

Proc. n. 46/95 — Sentenza del 28 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — sopravvenuta cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario — estinzione del procedimento.

Costituendo la sanzione disciplinare una tipica espressione del potere di supremazia che spetta all'Amministrazione sui propri dipendenti, l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare presuppongono necessariamente l'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario.

Va, pertanto, pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del procedimento nel caso in cui l'interessato abbia cessato di farne parte per intervenuto collocamento a riposo per anzianità di servizio.

Conformi: sentenza 11 ottobre 1996 in proc. n. 65/96;
sentenza 11 ottobre 1996 in proc. n. 66/96;
sentenza 11 ottobre 1996 in proc. n. 70/96;
sentenza 18 ottobre 1996 in proc. n. 82/96;
sentenza 18 ottobre 1996 in proc. n. 7/96;
sentenza 14 febbraio 1997 in proc. n. 7/97;
sentenza 21 febbraio 1997 in proc. n. 10/97;
sentenza 21 febbraio 1997 in proc. n. 9/97;
sentenza 14 marzo 1997 in proc. n. 12/97;

sentenza 16 maggio 1997 in proc. n. 45/97;
sentenza 23 maggio 1997 in proc. n. 2/97;
sentenza 6 giugno 1997 in proc. n. 7/97;
sentenza 6 giugno 1997 in proc. n. 8/97;
sentenza 6 giugno 1997 in proc. n. 53/97;
sentenza 6 giugno 1997 in proc. n. 52/97;
sentenza 13 giugno 1997 in proc. n. 49/97;
sentenza 13 giugno 1997 in proc. n. 50/97;
sentenza 13 giugno 1997 in proc. n. 62/97;
sentenza 18 luglio 1997 in proc. n. 85/95;
sentenza 18 luglio 1997 in proc. n. 63/97;
sentenza 18 luglio 1997 in proc. n. 64/97;
sentenza 22 luglio 1997 in proc. n. 83/96;
sentenza 12 settembre 1997 in proc. n. 78/97;
sentenza 26 settembre 1997 in proc. n. 87/97;
sentenza 10 ottobre 1997 in proc. n. 11/97;
sentenza 17 ottobre 1997 in proc. n. 2/97;
sentenza 21 novembre 1997 in proc. n. 109/97;
sentenza 28 novembre 1997 in proc. n. 104/97;
sentenza 19 dicembre 1997 in proc. n. 48/97;
sentenza 17 gennaio 1997 in proc. n. 96/96;
sentenza 17 gennaio 1997 in proc. n. 97/96.

Proc. n. 9/96 — Ordinanza del 27 agosto 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — termine annuale per l'inizio — decorrenza.

Qualora l'illecito disciplinare consista nella commissione del reato di calunnia in danno di altri appartenenti all'Ordine Giudiziario, il termine annuale per l'inizio dell'azione non può cominciare a decorrere dal momento stesso in cui il magistrato abbia attribuito responsabilità penali ai colleghi. La particolare natura del delitto di calunnia, i cui elementi oggettivi e soggettivi sono delineabili soltanto a seguito di accertamenti per lo più complessi sulla falsità delle accuse nonché sulla connessa intenzione dell'accusatore, non consente, infatti, di ritenere che se ne possa avere conoscenza certa all'atto della stessa formulazione di quelle accuse.

Proc. n. 7/96 — Sentenza del 20 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Azione disciplinare — cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario — estinzione del procedimento.

Poiché la cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario comporta l'estinzione del procedimento disciplinare, va dichiarato non doversi procedere nei confronti del giudice di pace nel frattempo decaduto per dimissioni.

Proc. n. 35/96A — Sentenza del 24 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Azione disciplinare — termine annuale di decadenza — decorrenza in caso di ispezione ministeriale.

Nel caso d'ispezione, la conoscenza del fatto da parte del Ministro ai fini della proposizione dell'azione disciplinare, può ritenersi acquisita solo dal momento in cui si è conclusa l'ispezione.

Proc. n. 35/96 — Sentenza del 24 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Azione disciplinare — termine annuale di decadenza — decorrenza.

I prospetti statistici destinati alla rilevazione semestrale del lavoro svolto negli uffici giudiziari non riportano i dati con riferimento all'attività di ogni singolo magistrato e sono, comunque, indirizzati al Centro Elettronico della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, sul quale non incombe l'obbligo di riferire al Ministro le eventuali ipotesi d'illeciti disciplinari.

La ricezione di simili prospetti non determina, perciò, per il Ministro la decorrenza del termine annuale di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Proc. n. 53/96 — Sentenza del 21 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Azione disciplinare — conoscenza del fatto da parte di un sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione — condizioni per la decadenza del termine annuale per la proposizione dell'azione.

Ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza dell'azione disciplinare, la notizia dei fatti può essere anche acquisita per il tramite di un magistrato dell'ufficio diverso da persona del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a condizione che ciò avvenga nell'ambito di attività svolta su delega di quest'ultimo specificamente riferibile alle sue competenze in materia disciplinare e non nell'ambito dell'ordinaria attività di natura giurisdizionale.

Proc. n. 98/97 — Sentenza del 24 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Azione disciplinare — cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario — conseguenze sul procedimento.

Poiché l'inizio o la prosecuzione del processo disciplinare presuppongono necessariamente l'appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario, va pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti del magistrato che abbia cessato di farne parte.

Proc. n. 93/97 — Sentenza del 12 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Azione disciplinare — promovimento della stessa dopo un anno dalla notizia del fatto — conseguenze.

Va pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'incolpato qualora risulti che l'azione disciplinare sia stata promossa dopo più di un anno dal giorno in cui il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Procuratore Generale avevano avuto notizia del fatto oggetto dell'addebito disciplinare.

Condotta privata del magistrato

Proc. n. 76/95 — Sentenza del 29 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Condotta privata del magistrato — frequentazione di persona poi arrestata — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il magistrato che prima del suo trasferimento ad altra sede, abbia frequentato un professionista, poi arrestato, che fino ad allora era circondato da buona considerazione così che nulla poteva consigliare i normali rapporti con lui intrattenuti.

Proc. n. 32/95 — Sentenza dell'8 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Condotta privata del magistrato — prestazione di giuramento massonico — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare il magistrato che prestando un giuramento massonico, si obblighi a non rivelare a nessuno i segreti eventualmente appresi ed a dedicare tutte le sue facoltà alla gloria ed alla potenza dell'ordine, così assumendo degli impegni incompatibili con i doveri di trasparenza, imparzialità e soggezione alla sola legge.

(Nella specie è stata applicata la sanzione della censura anche in considerazione del fatto che l'appartenenza alla Massoneria si era protratta per sei anni prima del collocamento in sonno).

Proc. n. 33/95 — Sentenza del 15 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Condotta privata del magistrato — adesione ad una loggia massonica — illiceità.

Trattandosi di un'associazione caratterizzata da diffusi aspetti di segretezza, da vincoli interni particolarmente intensi, da legami persistenti e da tenaci influenze tra gli aderenti, l'adesione di un magistrato ad una loggia massonica, anche non segreta, costituisce illecito disciplinare in quanto confligge con i valori costituzionali dell'imparzialità ed indipendenza della funzione giudiziaria, tanto più ove si consideri che a causa del ruolo particolarissimo che esercita, il magistrato deve non soltanto essere ma anche apparire del tutto libero da qualsiasi legame o condizionamento.

Merita la sanzione della censura il giudice iscrittosi alla massoneria nel 1982 e collocato in sonno nel 1985, dato che pure in tale periodo un magistrato mediamente attento avrebbe potuto rendersi conto, anche alla luce dei dibattiti pubblici e delle iniziative legislative, del disvalore attribuibile all'affiliazione ad una loggia di un appartenente all'Ordine Giudiziario.

Proc. n. 91/95 — Sentenza del 13 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Condotta privata del magistrato — adesione ad una loggia massonica — sussistenza dell'illecito.

Poiché dal dibattito scaturito soprattutto dall'emersione delle deviazioni della P2 e dalla pubblicazione della Relazione Anselmi non poteva sfuggire ad un magistrato mediamente attento che in quegli anni si era già diffuso il convincimento dell'inconciliabilità dello status dei magistrati, rigorosamente tenuti alla indipendenza ed alla imparzialità, con l'appartenenza ad associazioni caratterizzate, come la massoneria, da un forte vincolo di solidarietà e riservatezza, va dichiarata la responsabilità disciplinare del magistrato che iscrittosi ad una loggia massonica nel 1985, vi sia rimasto fino al 1989.

(Nella specie è stata ritenuta sufficiente la sanzione dello ammonimento in considerazione del fatto che l'incolpato si era iscritto per tradizione familiare, senza mai frequentare assiduamente la loggia).

Proc. n. 18/95 — Sentenza dell'11 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Condotta privata del magistrato — appartenenza a loggia massonica — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Potendosi quantomeno dubitare che a quell'epoca sussistessero già le condizioni necessarie per rendersi conto dell'incompatibilità esistente fra lo status di magistrato e l'appartenenza ad una loggia massonica, va esclusa la responsabilità disciplinare del giudice che iscrittosi alla Massoneria nel 1977, abbia partecipato per pochissimo tempo all'attività associativa, lasciandosi collocare in "sonno" agli inizi del 1982.

Proc. n. 31/95 — Sentenza dell'11 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Condotta privata del magistrato — prestazione di giuramento massonico — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonimento in considerazione della brevità dell'affiliazione e della scarsa frequentazione della loggia, il magistrato che presti giuramento massonico, assumendo, così, un impegno incompatibile col dovere di fedeltà alla Costituzione ed ai valori della giurisdizione, consistenti nella indipendenza, imparzialità e soggezione esclusiva alla legge.

Infatti, mentre, il rispetto di tali valori esige che il magistrato resti sempre libero da condizionamenti in modo da poter continuare ad esercitare le funzioni giurisdizionali in modo imparziale ed indipendente, l'associazionismo massonico costituisce, invece, un ordinamento caratterizzato da diffusi aspetti di segretezza, da vincoli interni particolarmente intensi e da tenaci influenze fra i partecipanti.

Proc. n. 39/94 — Sentenza del 18 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Condotta privata del magistrato — adesione ad una loggia massonica — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare il magistrato che abbia aderito ad una loggia massonica e vi sia rimasto per molti anni nonostante si fosse già diffuso da tempo, anche nell'opinione pubblica, il convincimento dell'inconciliabilità dello status dei magistrati, rigorosamente tenuti al rispetto dei valori dell'indipendenza e dell'imparzialità, con l'appartenenza ad associazioni caratterizzate, come la massoneria, da forti vincoli di solidarietà e riservatezza.

(Nella specie è stata inflitta la sanzione della perdita dell'anzianità di due anni, in considerazione delle precedenti condanne disciplinari subite dall'incolpato nonché del fatto che lo stesso, entrato nella massoneria nel 1975, aveva chiesto di essere collocato in sonno soltanto nel giugno 1993, dopo aver conseguito vari passaggi di grado ed essersi attivamente impegnato anche nella costituzione di una nuova loggia).

Proc. n. 34/95 — Sentenza del 13 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Condotta privata del magistrato — adesione a loggia massonica — sussistenza dell'illecito.

Stante l'incompatibilità fra lo status di magistrato e l'appartenenza alla massoneria, commette illecito disciplinare (da sanzionare con la censura ed il trasferimento d'ufficio in considerazione del protrarsi della partecipazione all'associazione, del ruolo attivo in essa svolto, delle modeste dimensioni della città sede dell'ufficio e della conseguente impossibilità per l'incolpato di continuare ad esercitare in loco le sue funzioni col necessario prestigio) il magistrato che dopo l'ingresso nell'Ordine Giudiziario aderisca ad una loggia massonica, rimanendovi per quattordici anni e progredendo fino al grado terzo.

Proc. n. 28/97 — Sentenza del 9 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Condotta privata del magistrato — frequentazione di persona indagata — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non viene meno al dovere di correttezza il magistrato che essendo estraneo alle indagini ed avendo da tempo instaurato un rapporto di amicizia con la persona indagata, continui a vederla sporadicamente in casa senza, perciò, ostentare pubblicamente gli incontri, ma coprendoli, anzi, con la necessaria riservatezza.

Proc. n. 40/94 — Sentenza del 13 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Condotta privata del magistrato — adesione a loggia massonica — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato che affiliatosi ad una loggia massonica nel 1958, sia stato sciolto dal vincolo in un momento in cui non v'erano ancora elementi tali da poter ritenere che egli, comportandosi in modo avveduto e diligente, avrebbe potuto rendersi pienamente conto della incompatibilità esistente fra la condizione di magistrato e l'associazione massonica.

Difesa dell'incolpato

Proc. n. 1/95 — Ordinanza del 10 novembre 1995 — Pres. Capotosti.

Difesa dell'incolpato — possibilità, per il giudice di pace, di farsi assistere da altro giudice di pace — sussistenza.

Poiché a norma dell'art. 34 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 ogni incolpato può farsi assistere da un magistrato e poiché anche il giudice di pace è un magistrato (sia pure onorario) appartenente all'Ordine Giudiziario ex art. 1, 1° comma, l. 21 novembre 1991 n. 374, ne risulta che il giudice di

pace incolpato di un illecito disciplinare può farsi assistere da altro giudice di pace nel relativo procedimento.

Proc. n. 5/95 — Ordinanza del 19 gennaio 1996 — Pres. Capotosti.

Difesa dell'incolpato — possibilità, per il giudice di pace, di farsi assistere da un altro giudice di pace — sussistenza.

Poiché a norma dell'art. 34 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 ogni incolpato può farsi assistere da un magistrato e poiché anche il giudice di pace è un magistrato (sia pure onorario), ne consegue che il giudice di pace accusato di un illecito disciplinare può farsi assistere da un altro giudice di pace nel relativo procedimento.

Doveri del magistrato: correttezza

Proc. n. 99/94 — Sentenza del 15 dicembre 1995 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: correttezza — uso smodato dell'auto di servizio — sussistenza dell'illecito.

L'uso costante, reiterato e non occasionale, di un autoveicolo di servizio per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione (sita in altro Comune) integra gli estremi dell'illecito disciplinare in quanto, non essendo collegato ad esigenze di servizio, costituisce il frutto di ignoranza ed inosservanza della normativa vigente in materia.

Il fatto che l'incolpato sia stato autorizzato ad abitare fuori dalla sede dell'ufficio, non vale ad escludere la responsabilità disciplinare perché tale autorizzazione fa venir meno soltanto il dovere di residenza ma non quello di rispettare gli altri e diversi obblighi gravanti sul magistrato.

Proc. n. 98/94 — Sentenza del 23 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: correttezza — uso smodato dell'auto di servizio — sussistenza dell'illecito.

L'uso costante, reiterato e, quindi, non occasionale di un autoveicolo di servizio per il trasferimento dalla sede all'abitazione (sita in altro Comune), integra gli estremi dell'illecito disciplinare in quanto, non essendo collegato ad esigenze di servizio, costituisce il frutto di ignoranza ed inosservanza della normativa vigente in materia.

Va, pertanto, sanzionato con la censura il magistrato che senza essere persona soggetta a tutela, si sia fatto per lungo tempo prelevare e riaccompagnare ogni giorno a casa, sita in Comune distante parecchi chilometri dall'ufficio.

Proc. n. 55/95 — Sentenza del 23 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: correttezza — segnalazione ad altro collega ed al Ministero di un caso ritenuto meritevole di tutela — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il magistrato di sorveglianza che segnali ad altro collega ed al Ministero il caso di un detenuto soggetto alla sua giurisdizione, qualora ciò avvenga in situazione e con modalità tali da escludere ogni violazione dei doveri di correttezza, imparzialità e trasparenza e, cioè, non per interferire nelle indagini o per eccessivo e peculiare interessamento, ma solo per spirito di collaborazione e nell'interesse della giustizia.

(Nella specie, un detenuto in regime di semilibertà era stato colpito da provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia).

Il magistrato di sorveglianza aveva scritto al G.I.P. per caldeggiare la posizione del detenuto cui aveva fatto sapere che avrebbe dovuto presentare ulteriore istanza di rimessione in libertà onde consentire al G.I.P. di rivedere la situazione.

Oltre a tale lettera, il magistrato di sorveglianza aveva inviato al Ministero di Grazia e Giustizia una nota in cui aveva espresso valutazioni critiche sul provvedimento del G.I.P. e forti dubbi sull'attendibilità del collaboratore di giustizia).

Proc. n. 88/94 — Sentenza dell'8 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere assolto dall'accusa di violazione dell'art. 18 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il magistrato il quale tenga un comportamento che seppur suscettibile di sfociare in un apprezzamento di scarsa sensibilità o di inopportunità, rimanga comunque al di sotto della soglia oltre la quale può parlarsi di illecito disciplinare sotto il profilo della violazione dei doveri istituzionali o del discredito dell'Ordine Giudiziario.

(Nella specie si trattava di un pretore che aveva utilizzato una parte del giardino della Pretura per tenere i suoi due cani nel recinto appositamente costruito in precedenza dal custode per il proprio cane).

Proc. n. 12/96 — Sentenza del 15 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: correttezza — uso smodato dell'auto di servizio — insussistenza dell'illecito.

L'uso costante, reiterato e non occasionale, di un autoveicolo di servizio per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione (sita in altro Comune), integra gli estremi dell'illecito disciplinare in quanto costituisce il frutto di ignoranza ed inosservanza della normativa vigente in materia.

Il fatto che l'incolpato sia stato autorizzato ad abitare fuori dalla sede dell'ufficio, non vale ad escludere la responsabilità disciplinare perché tale autorizzazione fa venire meno soltanto il dovere di residenza ma non quello di rispettare gli altri e diversi obblighi gravanti sul magistrato.

Proc. n. 43/95 — Sentenza del 10 maggio 1996 — Pres. Pazzaglia.

Doveri del magistrato: correttezza — uso smodato dell'auto di servizio — sussistenza dell'illecito.

Allo scopo di non far gravare sullo Stato un onere determinato da motivi personali del soggetto, il principio secondo il quale il tragitto da casa all'ufficio è da considerare di norma come svolto per "ragioni di servizio", non può valere nel caso in cui l'abitazione del magistrato si trovi in Comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio giudiziario di appartenenza.

Commette, pertanto, illecito disciplinare il magistrato che senza essere destinatario di una misura di tutela dell'incolumità personale, faccia uso costante, reiterato e non occasionale di un autoveicolo di servizio per farsi trasportare dal Comune in cui abita in quello in cui lavora.

Il fatto che l'incolpato sia stato autorizzato a risiedere fuori dalla sede dell'ufficio, non vale ad escludere la responsabilità disciplinare in quanto tale autorizzazione fa venir meno soltanto l'obbligo di residenza senza ampliare le possibilità d'uso dei veicoli di servizio, come chiarito anche dalla circolare n. 4109 diramata il 3 luglio 1991 dall'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia.

Proc. n. 69/95 — Sentenza del 10 maggio 1996 — Pres. Pazzaglia.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, il magistrato che nella convinzione di essere il vero padre della bambina data alla luce dalla donna con la quale aveva intrattenuto per un certo tempo una relazione extraconiugale, ponga in essere nei confronti della madre e del marito un'attività persecutoria consistita nella presentazione di vari esposti, nell'invio di una psicologa con il compito di convincere il marito a disconoscere la bambina e nella pubblicizzazione della vicenda sui giornali ed alla televisione (nella specie la Sezione si è limitata ad infliggere la sanzione dell'ammonizione in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari, del buon profilo tecnico professionale fino ad allora mostrato dall'incolpato e, soprattutto, del coinvolgimento di valori tra i più intimi ed assoluti della persona).

Proc. n. 37/95 — Sentenza del 21 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura, il sostituto procuratore che sia pure al fine di ottenere da lui una collaborazione nelle indagini in corso, privi un indiziato della libertà personale e delle garanzie procedurali previste dalla legge, facendolo accompagnare in una caserma dei Carabinieri, lasciandolo attendere per un'ora e mezza e sottoponendolo, poi, ad interrogatorio senza la presenza di un difensore e senza verbalizzare quanto stava avvenendo.

Proc. n. 56/96 — Sentenza del 19 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: correttezza e riserbo — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

A norma dell'art. 329 c.p. il segreto sugli atti d'indagine del pubblico ministero viene meno quando l'imputato o la persona sottoposta alle indagini possano averne conoscenza.

Trattandosi di atti che nascono esenti da segreto, perché destinati per definizione ad essere portati a conoscenza dell'imputato o dell'indagato, la rivelazione a terzi dell'avvenuta spedizione di un'informazione di garanzia o di un invito a comparire può costituire soltanto violazione del dovere di correttezza e riserbo, ma non dell'obbligo di cui all'art. 329 c.p..

(Nella specie è stata, peraltro, esclusa ogni responsabilità disciplinare in quanto si è ritenuto che nel comunicare al Presidente della Repubblica l'avvenuto invio ad un alto organo istituzionale di un invito a comparire, l'incolpato avesse agito in adempimento di un dovere non scritto, ma ugualmente perentorio, nei confronti della suprema magistratura dello Stato).

Proc. n. 36/96 — Sentenza del 15 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare da sanzionare con la censura ed il trasferimento d'ufficio, il G.I.P., che al di fuori di qualsiasi previsione legislativa, chieda per iscritto al P.M. di replicare alla richiesta del difensore dell'indagato onde evitargli una noiosa camera di consiglio, dimostrando, così, una pregiudiziale e preconcepita presa di posizione a favore del P.M. e dando, di conseguenza, l'immagine di un magistrato che abbia sostanzialmente abdicato al proprio ruolo di garantire, con imparzialità e terzietà, ad entrambe le parti processuali pari possibilità di far valere le proprie ragioni.

Proc. n. 15/96 — Sentenza del 29 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato che avendo mantenuto per tutta la sua lunga carriera un dignitoso riserbo e non essendo in grado di rendersi conto delle reali finalità del rinvio, pubblicizzi sulla stampa il suo disappunto per il fatto che il Plenum del C.S.M. aveva rimesso nuovamente in Commissione la pratica della sua nomina ad un ufficio direttivo nonostante che fossero ormai trascorsi quasi tre anni dalla presentazione della domanda e circa sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale il T.A.R. aveva accolto il ricorso da lui proposto per l'annullamento degli atti con i quali il Consiglio gli aveva in precedenza preferito un altro candidato di 10 anni più giovane.

Proc. n. 93/96 — Sentenza del 29 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Qualora si tratti di dichiarazioni non dettate da animosità, od intento persecutorio, ma solamente dall'intenzione di portare a conoscenza dell'Ispettorato dei fatti di indubbio rilievo, dev'essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato che qualificandole espressamente come tali, riferisca le voci correnti che indicavano in un collega l'autore di uno scritto anonimo contenente espressioni gravemente diffamatorie di terzi.

Proc. n. 31/96 — Sentenza del 14 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — interferenza in un processo in corso — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura ed il trasferimento d'ufficio, il magistrato che al fine di interferire nella linearità della loro attività processuale e nell'obiettività delle loro decisioni, telefoni al P.M. ed al G.I.P. per raccomandare loro di esaminare con benevolenza la richiesta presentata da un indagato al fine di ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.

Oltre a rappresentare una grave mancanza di rispetto della serenità di giudizio dei colleghi, simile comportamento costituisce, infatti, una condotta capace di mettere in pericolo il prestigio dell'intera

magistratura in quanto può facilmente ingenerare in colui che veda accolta la propria richiesta di raccomandazione, il convincimento che l'attività giudiziaria non sia impermeabile a pressioni e sollecitazioni indebite.

Proc. n. 50/95 — Sentenza del 17 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura in considerazione della pluralità e gravità della violazione, il giudice per le indagini preliminari che faccia abitualmente uso anche in presenza del pubblico di espressioni volgari, assegni i processi con ampia discrezionalità senza tener conto del previsto criterio automatico di distribuzione e violi le più elementari regole di riservatezza, ammettendo un neolaureato a partecipare alle udienze ed alle camere di consiglio da lui presiedute.

Proc. n. 38/96 — Sentenza del 18 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione in considerazione della giovane età dell'incolpato, degli scopi da lui perseguiti e delle sue doti generalmente riconosciute, il magistrato che nel corso d'indagini attinenti a processi a lui affidati, faccia ricorso ad atteggiamenti intimidatori, all'uso di linguaggio violento, nonché a minacce di arresto ed a pressioni psicologiche per tentare d'indurre alcune persone informate sui fatti a rendere dichiarazioni utili ai fini accusatori.

Proc. n. 111/96 — Sentenza del 24 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non esistendo alcun divieto di legge, non commette illecito disciplinare il magistrato che essendo del tutto estraneo alla procedura fallimentare e senza tentare alcuna interferenza, acquisti per interposta persona un immobile venduto all'asta dagli organi della procedura.

Proc. n. 21/97 — Sentenza del 7 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità del sostituto procuratore incolpato di aver proceduto ad iniziative investigative successivamente all'assegnazione del relativo procedimento ad altro magistrato, qualora risulti che l'iniziativa, consistente in un colloquio con una persona coinvolta nell'indagine presso l'abitazione di questa, sia stata assunta prima dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e della conseguente assegnazione del procedimento ad un altro collega.

Proc. n. 51/96 — Sentenza del 7 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con la censura il magistrato che 1) tenti di interferire in un'ispezione ministeriale prospettando ad un collega la possibilità che avrebbe potuto esserne incaricato e rappresentandogli che presso la sede da ispezionare prestavano servizio diversi suoi amici, alcuni dei quali erano in lotta con altri magistrati e 2) eserciti l'influenza derivantegli dai precedenti rapporti intrattenuti con un procuratore della Repubblica per indurlo ad assegnare un delicato procedimento ad un determinato sostituto.

Proc. n. 55/96 — Sentenza del 7 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non essendo possibile, anche alla luce della equivocità della soluzione da dare alla questione, ascrivere il suo comportamento a volontaria e colpevole violazione del dovere di correttezza, dev'essere esclusa la responsabilità disciplinare del sostituto procuratore che prima del contrario parere fornito sul punto dal Ministero di Grazia e Giustizia e delle conseguenti istruzioni impartite dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, utilizzi sistematicamente un ispettore minerario per indagini estranee alla materia di propria specifica competenza.

Proc. n. 6/96P — Sentenza del 21 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere assolto il giudice di pace incolpato di aver omesso di informare il C.S.M., in vista del conferimento della funzione onoraria, di aver riportato condanna penale, qualora risulti che la sentenza non era divenuta ancora irrevocabile al momento della prestazione del giuramento e che l'interessato ne aveva dato comunque notizia al Presidente della Corte di Appello dopo soli sei giorni dall'inizio delle funzioni.

Proc. n. 24/97 — Sentenza del 21 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del magistrato incolpato di essersi attivato presso un collega per far cessare il sequestro di un cantiere edilizio disposto nel procedimento penale a carico del nipote di un suo amico, qualora il pretore presso il quale sarebbe avvenuto l'interessamento abbia escluso nel modo più assoluto qualunque tipo di pressione, palese od occulta, sulla sua persona.

Proc. n. 59/96 — Sentenza dell'11 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza e correttezza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione in considerazione della giovane età dell'incolpato, e della sua non compiuta esperienza il sostituto procuratore che contravvenendo ad una precisa direttiva del Procuratore Generale, ometta di comunicare ai colleghi di un'altra Procura della Repubblica informazioni concernenti una complessa indagine da questa coordinata.

Proc. n. 34/97 — Sentenza del 9 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti del magistrato incolpato di non aver denunciato dei compensi arbitrari che erano stati, invece, regolarmente indicati nel mod. 740.

Proc. n. 14/97 — Sentenza del 24 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — mancato pagamento di imposte — fattispecie — esclusione dell'illecito.

Dev'essere assolto il magistrato incolpato di non aver indicato nella dichiarazione dei redditi due compensi arbitrari percepiti negli anni 1991 e 1992 e di aver omesso di assumere qualsiasi iniziativa al fine di non eludere la corresponsione delle relative imposte pur essendo consapevole che gli stessi non erano stati inclusi dall'amministrazione nei mod. 101, posto che: 1) non facendo quest'ultimi alcuna distinzione fra i vari tipi di redditi, non era possibile rilevare se i due compensi fossero stati o meno inseriti, essendo il primo di essi assolutamente irrisorio rispetto all'ammontare globale dei redditi ed il secondo relativo ad un anno in cui l'interessato aveva percepito diversi ulteriori emolumenti in aggiunta allo stipendio; 2) l'obbligo di comunicare all'Amministrazione il pagamento dei compensi incombeva al soggetto erogatore e non al percipiente che, stando almeno ad una circolare del 1979 ed alle istruzioni per le compilazioni dei mod. 740 per gli anni 1991 e 1992, non doveva nemmeno farne oggetto di specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi; 3) era stato comunque lo stesso magistrato a segnalare la cosa all'ispettore del S.E.C.I.T. che, in difetto, non avrebbe fatto alcun accertamento sui due arbitrati in questione.

Proc. n. 4/97 — Sentenza del 6 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — coinvolgimento, nella requisitoria, di soggetti estranei al processo — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Trattandosi di affermazioni funzionali da ritenere conformi all'apprezzata metodologia accusatoria, secondo cui delle singole ipotesi di reato va offerta la più compiuta cornice descrittiva ed esplicativa, inquadrando anche nell'ambito di più generali fenomeni di cui appaiano organiche, non commette illecito disciplinare il p.m. d'udienza che nello svolgere la requisitoria a carico di personaggi politici imputati di tentata concussione ed abuso di ufficio, inserisca gli episodi nel più ampio sistema politico affaristico disvelato dalle inchieste giudiziarie, accennando anche alla storia più recente del partito cui gli accusati appartenevano, che grande parte aveva avuto nell'affermazione di quel sistema a partire dall'avvento di una nuova direzione.

Proc. n. 11/94 — Sentenza del 13 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il magistrato che essendo animato non da una impropria volontà censoria, bensì dall'intento di far cessare una prassi che aveva creato e continuava a creare problemi al buon andamento del servizio, qualifichi all'udienza pubblica come diseducativo per i giovani professionisti l'espedito usato dai colleghi più anziani di non comparire all'udienza collegiale civile per ottenere così, in luogo di un rinvio a domanda, in coda a tutte le altre cause già fissate per la discussione, un differimento a breve, perché disposto ex art. 309 c.p.c. in previsione della cancellazione della causa dal ruolo.

Proc. n. 69/96 — Sentenza del 4 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — emissione di decreto ingiuntivo a seguito dell'assunzione di un'obbligazione sproporzionata al proprio stipendio ed alla possibilità di monetizzare in tempo utile le proprietà offerte in garanzia alla banca creditrice — sussistenza dell'illecito.

Commisce illecito disciplinare, da sanzionarsi con la censura, il magistrato che dopo aver prestato fideiussione per tutte le obbligazioni assunte dalla cooperativa edilizia di appartenenza, ometta di soddisfare la richiesta di rientro della banca creditrice, subendo così l'emissione di un decreto ingiuntivo per un importo tale (L. 2.389.454.150 oltre accessori) da offuscare indubbiamente la sua immagine.

Proc. n. 70/97 — Sentenza del 18 luglio 1997 — Pres. Gabri.

Doveri del magistrato: correttezza — frequentazione con persona implicata anni prima in un omicidio — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato di avere avuto rapporti di frequentazione con persona arrestata anni prima nell'ambito di un procedimento per omicidio e successivamente prosciolta in istruttoria, qualora risulti che le frequentazioni siano in realtà consistite nella semplice partecipazione ad un pranzo, che il magistrato abbia saputo della presenza di tale persona soltanto in un momento in cui non era possibile disdire l'impegno se non a costo di ufficializzare un palese sgarbo e che il pur inopportuno incontro non abbia comunque ingenerato dubbi o sospetti di contiguità.

Proc. n. 30/97 — Sentenza del 19 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — intervento presso i carabinieri finalizzato a favorire una persona arrestata — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commettere illecito disciplinare, da sanzionarsi con la censura in considerazione dell'oggettiva gravità del fatto, il pretore che essendo stato contattato da un suo conoscente, in occasione dell'arresto, da parte dei carabinieri, di due ragazzi accusati di spaccio di stupefacenti, telefoni nel cuore della notte in caserma per avere informazioni sulla vicenda – del tutto estranea alla sua competenza – ricevendo, poi, nella sua abitazione di villeggiatura il sottufficiale responsabile allo scopo di prospettargli l'opportunità di procedere ad una cauta valutazione finalizzata all'eventuale denuncia a piede libero dei due giovani.

Proc. n. 68/97 — Sentenza del 19 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del pretore accusato di essersi intromesso nella scelta dell'area in Comune avrebbe dovuto costruire l'edificio della nuova Pretura, qualora risulti che l'incolpato si sia limitato ad indicare una soluzione ed a sollecitare il superamento delle incertezze e dei contrasti con interventi non percepiti come abusivi e prevaricatori dagli amministratori dell'epoca.

Proc. n. 18/97 — Sentenza del 22 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — mancata restituzione di omaggi — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare da sanzionare con l'ammonizione, il magistrato che oltre a richiedere ed ottenere dei biglietti omaggio per due partite di calcio, ometta di restituire due cassette di vino ricevute da persona che figurava come parte lesa in un procedimento da lui trattato, pur essendo palese che si era in presenza di una surrettizia ma ben precisazione di anomalo avvicinamento di una parte processuale al magistrato da cui dipendeva il trattamento e l'esito di un procedimento incidente sulle condizioni economiche della stessa.

Proc. n. 34/97 — Sentenza del 22 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — mancato pagamento di imposte — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere assolto il magistrato incolpato di non aver indicato nella dichiarazione dei redditi o, quanto meno, di aver omesso qualsiasi iniziativa al fine di non eludere la corresponsione delle imposte dovute su di alcuni compensi arbitrari posto che: 1) era all'epoca molto controverso se i compensi arbitrari fossero da qualificare come redditi da lavoro autonomo o come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 2) le istruzioni per la compilazione del mod. 740 per il 1992 prevedevano che questi ultimi redditi non dovevano essere specificamente indicati in quanto sarebbero stati presi in considerazione dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine d'anno; 3) l'obbligo di comunicare il pagamento all'Amministrazione incombeva sul soggetto erogatore e non sul percipiente; 4) il mod. 101 non faceva alcuna distinzione fra i compensi corrisposti direttamente dal datore di lavoro e quelli pagati da terzi.

Proc. n. 15/97 — Sentenza del 23 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — mancato pagamento di imposte — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere assolto il magistrato incolpato di non aver indicato nella dichiarazione dei redditi o, quanto meno, di aver omesso qualsiasi iniziativa al fine di non eludere la corresponsione delle imposte dovute su di un compenso arbitrale percepito nel 1992, posto che: 1) era all'epoca molto

controverso se i compensi arbitrari fossero da qualificare come redditi da lavoro autonomo o come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 2) le istruzioni per la compilazione del mod. 740 per il 1992 prevedevano che questi ultimi redditi non dovevano essere specificamente indicati in quanto sarebbero stati presi in considerazione dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine d'anno; 3) l'obbligo di comunicare il pagamento all'Amministrazione incombeva sul soggetto erogatore e non sul percipiente; 4) non facendo il mod. 101 alcuna distinzione fra i vari tipi di reddito, non era concretamente possibile rilevare se il compenso arbitrario vi fosse stato o meno inserito anche perché vi compariva comunque una somma più o meno corrispondente all'importo lordo del versamento compensativo dell'arbitrato.

Proc. n. 16/97 — Sentenza del 23 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — mancato pagamento delle imposte dovute su un compenso ricevuto per la partecipazione ad un collegio arbitrale — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere assolto il magistrato accusato di non aver indicato un compenso arbitrario nella dichiarazione dei redditi qualora risulti provato che la mancata denuncia dipese esclusivamente dal fatto del commercialista cui l'incolpato si era affidato per la compilazione del mod. 740.

Proc. n. 22/97 — Sentenza del 23 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — false dichiarazioni alla pubblica amministrazione — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Trattandosi di fatti di particolare gravità perché consistiti nell'uso di mezzi fraudolenti e del mendacio nei confronti della pubblica amministrazione per ottenerne un beneficio personale al limite della rilevanza penale, va applicata la sanzione disciplinare della perdita dell'anzianità per mesi 6 al magistrato che per avere l'annullamento di un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti per sosta dell'autovettura in zona vietata, scriva, sul modulo di preavviso della contravvenzione di essersi trovato nei pressi del Palazzo di Giustizia per ragioni di servizio, mentre invece vi era andato per motivi personali, applichi sulla sua sottoscrizione l'impronta di un timbro tondo con lo stemma della Repubblica e la dicitura "magistrato di sorveglianza", di cui si era impossessato per far uso momentaneo, sottraendolo dagli uffici del Tribunale e dichiarò poi, falsamente, in un ricorso al Prefetto per l'annullamento del medesimo verbale, che non aveva potuto commettere l'infrazione attribuitagli in quanto nel giorno e nell'ora dell'accertamento si trovava in servizio come sostituto presso il Tribunale di un'altra città.

Proc. nn. 5 e 6/97 — Sentenza del 19 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza e riserbo — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare da sanzionare con la censura in considerazione della gravità della condotta, del carattere plurimo delle violazioni e della rilevanza esterna dei fatti contestati, il giudice per le indagini preliminari che: 1) anche al fine di rispondere al difensore che tendeva a descrivere il suo assistito come una vittima della giustizia inserisca in un provvedimento di rigetto

dell'istanza di scarcerazione di un indagato per delitti di omicidio delle argomentazioni in alcun modo pertinenti a tali reati, ancorando la protrazione della custodia cautelare ad ipotetici e mai contestati delitti di falsa testimonianza o favoreggiamento nonché al fatto che anche nella migliore delle ipotesi e, cioè, di estraneità agli omicidi, il detenuto meritava di restare in carcere in quanto aveva comunque posto in essere un comportamento gravissimo, contribuendo a depistare le indagini e ad indirizzarle su di una pista sbagliata; 2) dichiarò alla stampa, per giustificare il proprio operato davanti all'opinione pubblica, che secondo un teste il predetto detenuto era un omosessuale o frequentatore di omosessuali, spacciatore di droga e detentore di armi; 3) lanciò al Ministro di Grazia e Giustizia la gravissima accusa gratuita ed indimostrata, di usare dei suoi poteri ispettivi per tentare di prevaricare la libertà di determinazione dei giudici, censurando poi in forme offensive la sua decisione di iniziare contro di lui l'azione disciplinare ovvero prospettando la possibilità che fosse stata assunta per compiacere certi ambienti politici e, comunque, per fini estranei a quelli dal Ministro dichiarati.

Proc. n. 9/97P — Sentenza del 10 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del giudice di pace incolpato di avere accusato un maresciallo dei carabinieri ed un vigile urbano di aver dichiarato il falso in un verbale di esecuzione di un decreto di sequestro qualora le circostanze concrete inducano a ritenere che il medesimo, già prosciolto dal G.I.P. dall'imputazione di calunnia per esclusione dell'elemento soggettivo, non sia consapevolmente venuto meno al dovere di correttezza, ma si sia determinato ad agire unicamente sulla base di una insufficiente conoscenza di istituti giuridici e di prassi che, viceversa, ha ritenuto di interpretare con valutazioni personalissime e sulla scorta di una rappresentazione inadeguata della realtà.

Proc. n. 12/97 — Sentenza del 10 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il giudice di pace che nel corso di un'assemblea tenuta dagli Ordini Forensi, avendo richiesto ed ottenuto dalla presidenza l'autorizzazione a prendere la parola, esprima delle critiche nei confronti della classe forense ed, in particolare, verso coloro che, intervenuti in precedenza, avevano pronunciato gravi offese verso la categoria dei giudici di pace.

Proc. n. 26/97 — Sentenza del 17 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — sequestro di documenti non aventi attinenza con l'indagine richiamata nel decreto di perquisizione — sussistenza dell'illecito.

Trattandosi di comportamento idoneo ad integrare un'indebita interferenza nella sfera privata del cittadino, commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura in considerazione dell'ammonizione già inflittogli per un analogo episodio, il pubblico ministero che dopo aver emesso decreto di perquisizione nei confronti di soggetto appena sentito come persona informata sui fatti, al fine di reperire documentazione amministrativa inerente ad una pratica di lottizzazione, proceda personalmente a sequestrargli del materiale in nessun modo riferibile a tale pratica e

costituito, fra l'altro, da esposti e denunce presentate dall'interessato contro magistrati requirenti del luogo.

Proc. n. 13/97P — Sentenza del 14 novembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — forma dei provvedimenti — utilizzazione di espressioni irriguardose nei confronti del difensore di una delle parti — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonimento in considerazione del particolare impegno profuso nella sua attività di magistrato onorario, il giudice di pace che nel rigettare l'eccezione sollevata dal difensore di una delle parti, utilizzi nella sentenza delle espressioni irriguardose e contrarie al dovere di correttezza, cui deve adeguarsi sia la forma che il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali, pena la compromissione del prestigio magistratuale.

Proc. n. 112/97 — Sentenza del 19 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza — pronuncia di epiteto offensivo — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va escluso che possa aver compromesso il prestigio delle funzioni giudiziarie il magistrato che abbia offeso l'onore ed il decoro di una vicina di casa, rivolgendole l'epiteto "io non mi abbasso con i pidocchi", qualora risulti che la reazione verbale del magistrato sia stata provocata dalla donna, che aveva cercato d'impedirgli di uscire con l'autovettura dal cortile in cui l'aveva parcheggiata, e che la vicenda non abbia determinato riflessi all'esterno, essendosi risolta in un contrasto privato fra confinanti.

Doveri del magistrato: diligenza

Proc. n. 77/95 — Sentenza del 20 ottobre 1995 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: diligenza — omessa richiesta, da parte del P.M. di revoca della misura della custodia cautelare in carcere — insussistenza dell'illecito.

Quando la misura della custodia cautelare in carcere sia stata annullata dal Tribunale del riesame su ricorso di uno solo dei due coimputati nei cui confronti era stata disposta, non commette illecito disciplinare il P.M. il quale ometta di chiederne al giudice la revoca anche per l'altro imputato che non si trovi nell'identica posizione del primo (perché raggiunto da elementi indiziari più corposi e convincenti). Trattandosi di provvedimento che il giudice può, ed anzi deve, adottare anche di ufficio in caso di accoglimento della richiesta di archiviazione, non commette illecito disciplinare il P.M. che pur concludendo in tal senso, ometta di richiedere la liberazione dell'imputato ancora sottoposto a custodia cautelare in carcere.

Proc. n. 67/94 — Sentenza del 17 novembre 1995 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: diligenza — assunzione diretta, da parte degli avvocati, delle prove testimoniali e degli interrogatori delle parti — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il magistrato che, secondo una prassi ormai in uso presso moltissimi Tribunali Preture civili, consenta agli avvocati di procedere da soli all'assunzione degli interrogatori delle parti e delle prove testimoniali.

Non può, infatti, addebitarsi al singolo il compimento di irregolarità formali dipendenti, in realtà, dall'elevato numero dei processi da trattare, dal conseguente affollamento delle udienze e dalla mancanza di personale ausiliario.

Proc. n. 5/96 — Sentenza del 24 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: diligenza — giudice anziano fra quelli incaricati delle indagini preliminari — obbligo di sorveglianza — insussistenza.

Qualora non esista una sezione G.I.P., l'art. 46 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (così come modificato dall'art. 13 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449) demanda al giudice più anziano fra quelli incaricati delle indagini preliminari soltanto l'organizzazione del lavoro e non anche la sorveglianza sugli altri giudici e l'esame dei procedimenti trattati, per la valutazione dei provvedimenti adottati o per il controllo sui conseguenti adempimenti.

Non commette, pertanto, illecito disciplinare il giudice anziano che trascurando di accertare quanto avvenuto nell'udienza tenuta dal collega più giovane, ometta di provvedere in sua vece ai successivi incumbenti di legge.

(Nella specie si trattava di procedimento penale a carico di un deputato che aveva invocato l'immunità di cui all'art. 68 Cost.. Il giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto l'eccezione manifestamente infondata senza, però, trasmettere alla Camera la relativa ordinanza).

Proc. n. 59/94 — Sentenza dell'8 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare il giudice per le indagini preliminari che avendo ricevuto il giorno 8 del mese di luglio la sentenza con cui la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio una sua precedente ordinanza di revoca degli arresti domiciliari (con effetto di ripristino di tale misura cautelare), abbia provveduto a comunicarla soltanto il giorno 12 del successivo mese di agosto all'ufficio del pubblico ministero competente per l'esecuzione ex art. 92 disp. att. c.p.p..

Proc. n. 77/95 — Sentenza del 22 marzo 1996 — Pres. Pazzaglia.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non compromette il prestigio e la credibilità dell'Ordine Giudiziario e non merita, perciò, sanzione disciplinare il sostituto procuratore che a causa di un sia pure non commendevole calo di attenzione – ascrivibile, peraltro, anche al particolare carico di lavoro – commetta un'errore tecnico-processuale sostanzialmente ininfluenza nell'economia del processo perché non consistito

nell'errata imputazione di fatti clamorosamente inesistenti od in un macroscopico scambio di posizioni, ma nella contemporanea richiesta dell'archiviazione e del rinvio a giudizio per il medesimo fatto.

Proc. n. 88/95 — Sentenza del 17 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Qualora la particolarità del caso concreto lo renda opportuno o addirittura necessario, il presidente del Tribunale è tenuto ad impartire, nell'ambito dei poteri-doveri di vigilanza a lui derivanti dall'art. 23 disp. att. c.p.c., le disposizioni più appropriate a garantire l'equa distribuzione degli incarichi professionali.

Commette, pertanto, illecito disciplinare il presidente del Tribunale che ometta di adottare le direttive idonee ad assicurare una sistematica rotazione e, comunque, la dovuta trasparenza nel conferimento degli incarichi predetti, di fatto affidati ad una cerchia ristretta di professionisti, fra i quali i due figli del presidente stesso ed il coniuge di un altro giudice del Tribunale.

(Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura, essendo mancata la prova che si fosse voluto favorire qualcuno o che i familiari suindicati avessero tratto giovamento dal loro legame personale).

Proc. n. 89/95 — Sentenza del 7 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con l'ammonizione, il giudice che nell'udienza preliminare del processo a carico di un deputato accusato di diffamazione, respinga l'eccezione di insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni offensive e, in violazione della normativa richiamata anche a verbale dal difensore, ometta di trasmettere il relativo provvedimento alla Camera di appartenenza.

Proc. n. 5/96 — Sentenza del 13 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Trattandosi di errore scusabile perché dovuto anche al particolare carico di lavoro, alla temporaneità dell'applicazione e, soprattutto, al fatto che la relativa norma era stata introdotta con D.L. pubblicato sulla G.U. soltanto il giorno prima dell'udienza, dev'essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato applicato per una sola udienza come G.U.P. che, dopo aver rigettato per manifesta infondatezza l'eccezione d'insindacabilità sollevata dall'imputata ex art. 68 Cost., non provveda all'immediata trasmissione della relativa ordinanza alla competente Camera.

Proc. n. 14/96 — Sentenza del 20 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: diligenza — obbligo del magistrato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio di sottoscrivere le sentenze consegnate in Cancelleria prima della sospensione — non sussiste.

Poiché anche la sottoscrizione della sentenza ed il suo deposito sono atti del giudice e poiché il magistrato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio non può più compiere alcun atto del suo ufficio,

non commette illecito disciplinare il magistrato che dopo la notizia della sua sospensione si rifiuti di sottoscrivere le sentenze in precedenza consegnate al cancelliere per la battitura a macchina.

Proc. n. 37/96 — Sentenza del 15 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Pur essendo vero che nessuna norma impone al P.M. di intervenire personalmente sul luogo in cui sia avvenuto un fatto di sangue al fine di dirigere le prime indagini, occorre, però, che tale scelta rappresenti il frutto di una libera valutazione, da compiersi alla luce delle circostanze concrete, e non una conclusione obbligata a causa di un pregresso comportamento deontologicamente scorretto, quale quello di avere violato il dovere di essere reperibile in sede in occasione del turno esterno. Va, pertanto, inflitta la sanzione dell'ammonizione al sostituto procuratore in servizio di turno esterno che, informato dai Carabinieri del rinvenimento della vittima di un omicidio, abbia ommesso, non essendo in sede, di procedere al sopralluogo ed all'ispezione del cadavere, limitandosi ad autorizzare per telefono la rimozione e la traslazione della salma presso la camera mortuaria del cimitero di un vicino paese.

Proc. n. 26/96 — Sentenza del 22 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il pretore che non per negligenza, ma soltanto per una serie straordinaria di coincidenze fortuite, ometta di sostituire un collega, impedito per motivi di salute, nella celebrazione dell'udienza di convalida degli arresti di sei stranieri, e fissi la nuova udienza dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 566, 4° comma, c.p.p., con conseguente remissione in libertà degli arrestati.

Proc. n. 110/96 — Sentenza del 18 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del consigliere pretore dirigente incolpato di aver consentito, per colpa in vigilando, gravi mancanze nell'espletamento degli adempimenti conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze penali di condanna, qualora risulti che ciò dipese da gravi carenze di personale cui l'interessato cercò adeguatamente di rimediare, richiedendo più volte un aumento dell'organico e giungendo, infine, a ridurre del 30% le udienze dibattimentali per recuperare energie lavorative da destinare alla trattazione delle pratiche arretrate del campione penale e del casellario giudiziale.

Proc. n. 23/94 — Sentenza del 7 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Premesso che la discrezionalità non può mai sconfinare nella arbitrarietà, dovendo essere sempre esercitata con riferimento al singolo istituto da applicare ed allo specifico provvedimento da adottare, commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con la censura anche in considerazione dei precedenti dell'incolpato, il giudice per le indagini preliminari che con grave ed inescusabile negligenza conceda a tre estranei, sulla base della sola conoscenza di due di essi, un permesso di

colloquio con un detenuto “per motivi urgenti di famiglia”, senza compiere nessuna valutazione circa le concrete esigenze delle indagini e le ragioni che avevano indotto i richiedenti a domandare il permesso.

Proc. n. 52/96 — Sentenza del 7 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — sussistenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con l’ammonizione, il magistrato che per colpevole negligenza non si presenti all’udienza del Tribunale della Libertà provocando, così, a causa dell’impossibilità di comporre il collegio, il realizzarsi delle gravi conseguenze previste dall’art. 309, 10° comma, c.p.p., consistenti nell’immediata perdita d’efficacia delle misure coercitive disposte nei confronti degli indagati.

Proc. n. 61/96 — Sentenza del 14 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — ritardo nel deposito delle sentenze — fattispecie — insussistenza dell’illecito.

Il ritardo nel deposito delle sentenze, anche quando non sia saltuario ma sistematico, non integra di per sé un illecito disciplinare, occorrendo a tal fine che dipenda da mancanza di operosità e non trovi, perciò, giustificazione in situazioni di forza maggiore, quali, ad esempio, lo stato di salute od il carico di lavoro eccessivo.

Va pertanto esclusa ogni responsabilità del magistrato che pur impegnandosi in modo apprezzabile per rispondere alla domanda di giustizia, accumuli consistenti e non sporadici ritardi a causa del notevole carico di lavoro determinato da oggettive carenze di organico ed organizzative.

Proc. n. 59/96 — Sentenza dell’11 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza e correttezza — fattispecie — sussistenza dell’illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonizione in considerazione della giovane età dell’incolpato, e della sua non compiuta esperienza il sostituto procuratore che contravvenendo ad una precisa direttiva del Procuratore Generale, ometta di comunicare ai colleghi di un’altra Procura della Repubblica informazioni concernenti una complessa indagine da questa coordinata.

Proc. n. 35/97 — Sentenza del 9 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — insussistenza dell’illecito.

Attesa la peculiarità del contesto in cui ha avuto luogo, risulta concretamente giustificato il comportamento del sostituto procuratore che dovendo condurre delle inchieste comportanti attività impegnative oltre il limite del normale e sovente convulse e complicate, abbia emesso e consegnato al Nucleo Regionale P.T. alcuni decreti di perquisizione locale completi in tutti i loro elementi, ma privi della data di emissione, rendendo così possibile la commissione di eventuali reati di falso e rimettendo all’organo di polizia giudiziaria il potere ad esso non spettante, di decidere autonomamente i tempi in cui effettuare le perquisizioni.

Proc. n. 42/97 — Sentenza del 16 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — obbligo del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica di vigilare sulla conduzione dell'Ufficio Corpi di Reato — fattispecie — Insussistenza dell'illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica incolpati di non aver adempiuto ai loro doveri di vigilanza e di controllo sulla conduzione dell'Ufficio Corpi di Reato, qualora risulti invece che gli stessi vi abbiano prestato la dovuta attenzione, attivandosi il primo con l'emanazione di specifiche disposizioni, la sospensione e la sostituzione del funzionario dirigente, l'assegnazione di altro personale e la richiesta di relazioni ed il secondo con l'apertura di una indagine penale e l'affidamento ad un sostituto del compito di effettuare un articolato e capillare controllo.

Proc. n. 67/96 — Sentenza del 23 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — gestione di scuola di preparazione al concorso per uditore giudiziario nell'erroneo convincimento della sua liceità — sussistenza dell'illecito.

La possibilità d'invocare come scusante l'erroneo convincimento della liceità della propria condotta, se è ammissibile per il comune cittadino in presenza di situazioni eccezionali è in linea di massima da escludere nel caso del magistrato che possedendo le conoscenze tecniche-giuridiche per superare gli eventuali dubbi, ha il dovere di vagliare con il massimo scrupolo la compatibilità delle attività esercitate con il suo particolare status.

Va pertanto affermata la responsabilità disciplinare del magistrato, da sanzionare con l'ammonizione anche in considerazione del convincimento, da lui nutrito, della liceità della propria condotta, che gestisca in forma imprenditoriale una scuola di preparazione al concorso per uditore giudiziario.

Proc. n. 4/97G — Sentenza del 23 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti del giudice di pace con funzioni di coordinatore, incolpato di aver omesso la formulazione della proposta relativa alle tabelle di composizione dell'ufficio, qualora l'istruttoria espletata abbia permesso di accertare che il medesimo aveva, invece, provveduto a tutti gli adempimenti di legge.

Proc. n. 81/97 — Sentenza del 12 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — ritardato inizio dell'udienza — fattispecie — Insussistenza dell'illecito.

Non può farsi luogo al rinvio a dibattimento del pretore genericamente accusato di continui ritardi nell'inizio delle udienze, qualora all'esito dell'istruttoria ne sia rimasto provato soltanto uno, peraltro causato da contingenti problemi di salute dell'incolpato, che ebbero a determinarne il trasporto al pronto soccorso per crisi cardiaca.

Proc. n. 99/97 — Sentenza del 24 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — ritardata fissazione del dibattimento di primo grado — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del Presidente di una sezione penale del Tribunale, incolpato di aver fissato un dibattimento con grave ritardo, qualora risulti che ciò dipese unicamente dalla particolare gravosità del ruolo e dall'esiguità degli organici, peraltro immediatamente segnalate dal magistrato agli organi competenti, e non da negligenza o mancata considerazione dei termini di prescrizione del reato in rapporto alla prevedibile lunga durata dei tempi tecnici di attuazione delle varie fasi processuali.

Proc. n. 88/97 — Sentenza del 21 novembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del sostituto procuratore incolpato di aver ricevuto in assegnazione un procedimento per falso in cambiali e di averlo trasmesso con oltre due anni di ritardo alla competente Procura della Repubblica presso la Pretura qualora risulti che ciò non dipese da negligenza o trascuratezza del magistrato, ma dal fatto della cancelleria che nel giugno 1992 aveva erroneamente avviato il fascicolo in archivio, restituendolo poi al P.M. soltanto nel giugno 1994.

Proc. n. 102/97 — Sentenza del 28 novembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — scarcerazione di un detenuto dopo la scadenza del termine massimo di custodia cautelare — sussistenza dell'illecito.

Poiché la dichiarazione di estinzione della misura cautelare e la conseguente liberazione del detenuto costituiscono atti d'ufficio del giudice competente, tenuto di conseguenza a provvedervi indipendentemente da ogni istanza dell'interessato, commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione in considerazione dei suoi ottimi precedenti di servizio, il G.I.P. che per un proprio errore inescusabile disponga la scarcerazione di un detenuto otto giorni dopo la scadenza del termine massimo della custodia cautelare in carcere da lui decisa.

Proc. n. 54/97 — Sentenza del 19 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: diligenza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

La negligenza nella condotta delle indagini, può essere fonte di responsabilità disciplinare quando sia grave ed inescusabile. Va, perciò, pronunciata sentenza di assoluzione del sostituto procuratore incolpato di aver rinnovato la richiesta di archiviazione di un procedimento nei confronti di alcune persone indagate per rapina senza compiere gli adeguati approfondimenti suggeriti dal G.I.P. (che nel respingere la prima richiesta di archiviazione, aveva segnalato la somiglianza — poi rivelatasi esistente — di uno degli indagati con l'autore di una successiva rapina), qualora risulti che la reiterazione della richiesta di archiviazione sia sostanzialmente dipesa da un errore della polizia giudiziaria che essendo stata incaricata dal magistrato di verificare la sussistenza della dedotta somiglianza, aveva escluso la stessa con riferimento, però, agli artefici di una ulteriore e diversa rapina.

Doveri del magistrato: imparzialità

Proc. n. 84/94 — Sentenza del 22 marzo 1996 — Pres. Pazzaglia.

Doveri del magistrato: imparzialità — concessione di un colloquio riservato all'imputato e violazione dell'obbligo di estensione — sussistenza dell'illecito.

Tiene un comportamento idoneo ad ingenerare fondati sospetti di parzialità e merita, perciò, la sanzione disciplinare della perdita dell'anzianità per mesi due, il magistrato che conceda dapprima un colloquio riservato allo imputato (dandogli suggerimenti in ordine al comportamento processuale da tenere ed esprimendo valutazioni di merito sulle risultanze peritali già acquisite in sede di incidente probatorio) e presieda poi, violando l'obbligo di astensione, il relativo dibattimento pur essendo, oltretutto, venuto a conoscenza del fatto che dell'avvenuto colloquio si era, ormai, sparsa la voce in quanto l'imputato ne aveva trascritto il contenuto in un appunto a lui sequestrato nel corso di una perquisizione domiciliare.

Proc. n. 30/96 — Sentenza del 12 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: imparzialità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Per accertare la sussistenza di eventuali responsabilità disciplinari in capo al magistrato che pur avendo la moglie avvocato, abbia ommesso di segnalare la possibile situazione d'incompatibilità ambientale e funzionale, occorre fare riferimento agli ordinari criteri relativi alle dimensioni dell'ufficio, alle funzioni in esso svolte dal magistrato ed alla consistenza ed alle caratteristiche dell'attività della moglie.

Non commette, pertanto, illecito disciplinare il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di una grande città che occupandosi prevalentemente di criminalità organizzata, non faccia sorgere alcun sospetto di commistione d'interessi con la professione della moglie, impegnata principalmente a difendere presso le Commissioni Tributarie ovvero in giudizi per reati finanziari e tributari.

Proc. n. 89/97 — Sentenza del 14 novembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: imparzialità — dichiarazioni su procedimenti in corso — manifestazione di convincimento su fatti del processo — sussistenza dell'illecito.

Commisce illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione anche in considerazione della giovane età dell'incolpato e dell'assenza di precedenti, il G.I.P. che in violazione della regola in base alla quale bisogna non solo essere ma anche apparire imparziali, manifesti in una intervista il proprio convincimento circa il possibile ruolo di mandante avuto in un omicidio da un indagato sul quale prima o poi avrebbe dovuto esprimere inevitabilmente il suo giudizio, ingenerando così la convinzione di essere già certo della sua colpevolezza e di non essere perciò più nelle condizioni di poter decidere senza giudizi preconcepiuti.

Proc. n. 90/97 — Sentenza del 12 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: imparzialità — figlio esercente la professione di procuratore legale nel circondario della Pretura diretta dal padre — prosecuzione dell'attività giurisdizionale da parte di quest'ultimo — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del consigliere pretore dirigente incolpato di aver posto in essere un comportamento contrario alle norme dettate dall'ordinamento giudiziario in materia d'incompatibilità, continuando ad esercitare le proprie funzioni giurisdizionali presso la Pretura sebbene il figlio praticasse abitualmente l'attività di procuratore legale nel medesimo circondario, qualora risulti che il figlio non abbia fatto parte di alcuno studio associato, e si sia limitato a svolgere un'attività professionale molto modesta esclusivamente a favore di un patronato e di un istituto bancario (4 decreti ingiuntivi e 3 procedimenti ordinari in un triennio) e ciò non abbia in concreto provocato alcuna lamentela o sospetto di parzialità.

Doveri del magistrato: operosità

Proc. n. 101/94 — Sentenza del 13 ottobre 1995 — Pres. Pazzaglia.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito dei provvedimenti — censura — successivo ulteriore ritardo nel deposito dei medesimi provvedimenti — costituisce nuovo e distinto illecito.

Rientrando nei doveri propri ed ineludibili del magistrato anche quello di attendere con puntualità all'attività assegnata, costituisce illecito disciplinare sanzionabile con la perdita dell'anzianità di mesi due. L'ingiustificato ritardo nel deposito di un numero talmente elevato di provvedimenti (394) da creare un disservizio di particolare gravità, con ripercussioni e proteste su organi di stampa. Costituisce nuovo e distinto illecito persistere nella negligenza già presa in esame in occasione di un precedente procedimento disciplinare: può essere, pertanto, inflitta una seconda sanzione al magistrato che, già censurato per il mancato deposito di numerosi provvedimenti, abbia ommesso anche in seguito di redigerli accumulando, così, ulteriore ed intollerabile ritardo.

Proc. n. 25/95 — Sentenza del 27 ottobre 1995 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — deposito con ritardo di provvedimenti — insussistenza dell'illecito.

Il ritardo nel deposito dei provvedimenti deve essere valutato con riferimento alla complessiva situazione lavorativa del magistrato e, cioè, sia sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'attività svolta sia sotto quello dell'organizzazione dell'ufficio sia, infine, sotto quello di eventi soggettivi idonei comunque ad influire sulla laboriosità.

L'uditore con funzioni che appena arrivato in ufficio ed avendo preoccupazioni familiari e problemi personali di salute, veda assegnarsi le funzioni di G.I.P., giudice civile, giudice del lavoro e giudice del dibattimento penale non commette, pertanto, illecito disciplinare qualora provveda su 38 istanze relative a procedimenti civili con ritardi oscillanti fra i 12 ed i 16 mesi.

Proc. n. 45/92 — Sentenza del 10 novembre 1995 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — deposito con ritardo di provvedimenti giudiziari — sussistenza dell'illecito.

Il semplice ritardo nel deposito dei provvedimenti non basta ad integrare un illecito disciplinare qualora non sia espressione di mancanza di operosità ma costituisca il frutto di forza maggiore quale, ad esempio, un particolare carico di lavoro.

Va, tuttavia, affermata la responsabilità disciplinare del magistrato che al fine di apparire sufficientemente operoso, abbia depositato un apprezzabile numero di sentenze privilegiando, però, la stesura dei provvedimenti facili e ripetitivi ed accantonando, invece, le decisioni complesse e meno redditizie per la statistica.

Proc. n. 28/95 — Sentenza del 1° dicembre 1995 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — deposito con ritardo di sentenze civili — sussistenza dell'illecito.

Costituisce illecito disciplinare il sistematico ritardo che non essendo giustificato da un particolare carico di lavoro o da altri apprezzabili fattori oggettivi e soggettivi, risulti il frutto di una precisa scelta, di un metodo di lavoro fondato sul rinvio della stesura dei provvedimenti.

Tale metodo di lavoro è idoneo ad appannare l'immagine del magistrato anche perché capace d'indurre il sospetto di una gestione poco lineare e trasparente e, cioè, di una disponibilità del giudice a graduare il deposito dei provvedimenti anche a seconda degli impulsi e delle sollecitazioni delle parti.

Merita, pertanto, la sanzione dell'ammonizione il magistrato che avendo incamerato in un triennio 335 sentenze civili, ne abbia depositate 171 con ritardi superiori a 120 giorni, o addirittura, ad un anno.

Proc. n. 39/95 — Sentenza del 24 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito dei provvedimenti — sussistenza dell'illecito.

Qualora risulti privo di qualunque giustificazione, il sistematico ritardo nel deposito dei provvedimenti costituisce illecito disciplinare in quanto si traduce in un sostanziale diniego di giustizia ed in una gestione non lineare e trasparente del lavoro, idonea ad appannare nell'opinione pubblica l'immagine del magistrato e dell'intero Ordine Giudiziario.

Proc. n. 1/96 — Sentenza del 17 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — mancato svolgimento di attività d'indagine — omessa richiesta di proroga del relativo termine — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Tenuto anche conto del fatto che il G.I.P. può sempre disporre ulteriori indagini ex art. 409, 4° comma, c.p.p., va pronunciata sentenza di non farsi luogo a rinvio a dibattimento nei confronti del sostituto incolpato di aver pregiudicato l'utile svolgimento dell'istruttoria preliminare per non aver svolto nessuna indagine nel termine di legge e non averne chiesto la relativa proroga qualora risulti

che il magistrato, impegnato, oltretutto, a far fronte ad una mole di lavoro davvero spropositata, abbia comunque compiuto gli atti funzionali all'esercizio dell'azione e non si sia ulteriormente attivato non per incuria o neghittosità, ma perché non vi era pericolo di perdere le fonti di prova e le ragioni dell'accusa, essendo già chiaramente individuati gli autori, il contesto e le conseguenze, peraltro modeste, del reato.

Proc. n. 35/96 — Sentenza del 7 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — ritardi nel deposito delle sentenze — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Il mancato rispetto dei termini per il deposito delle sentenze non costituisce di per sé illecito occorrendo, al contrario, che sia frutto di neghittosità od incuria, eventualità, questa, che deve essere esclusa nel caso in cui nel periodo considerato il magistrato sia stato gravato da un carico di lavoro superiore alla media di quello svolto dai colleghi dell'ufficio, abbia comunque depositato un cospicuo numero di sentenze e sia stato, infine, spostato dal civile al penale con conseguente necessità di applicarsi adeguatamente nello studio della nuova materia da lui mai trattata in precedenza.

Proc. n. 90/95 — Sentenza del 14 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere assolto dalle incolpazioni ascrittegli, il magistrato che non per scarso impegno, ma per effettive esigenze di razionale e corretta organizzazione della trattazione delle numerosissime cause a lui assegnate, fissi a data molto lontana le prime udienze dei processi di lavoro e previdenza.

Proc. n. 22/95 — Sentenza del 21 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito delle sentenze — illecito disciplinare — insussistenza.

Il ritardo nella redazione delle sentenze può essere fonte di responsabilità disciplinare soltanto qualora dipenda da negligenza o scarsa operosità.

Va, pertanto, assolto il magistrato che non essendo riuscito a depositare nei termini tutte le sentenze abbia, però, dimostrato di aver ugualmente assicurato una resa complessiva apprezzabilmente più alta di quella della maggioranza degli altri giudici dell'ufficio, pur avendo avuto meno tempo a disposizione perché impegnato quotidianamente in ufficio nel disbrigo di notevoli funzioni, anche amministrative.

Proc. nn. 20/94 e 3/96 — Sentenza del 28 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare il magistrato che senza essere giustificato da situazioni di forza maggiore, abbia depositato numerosi provvedimenti con un ritardo oscillante da un minimo di due

anni ad un massimo di quattro anni e undici mesi, così menomando in seno alla collettività l'immagine e la credibilità dell'intero Ordine Giudiziario.

(Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura, tenuto conto da un lato, dell'esistenza di un precedente specifico e dall'altro, dell'avvenuta eliminazione di tutto l'arretrato da parte dell'incolpato).

Proc. n. 87/95 — Sentenza del 20 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

La malattia psico-fisica non può costituire sempre e comunque una causa di giustificazione dello scarso rendimento, occorrendo invece in concreto accertare se in relazione al livello raggiunto dallo stato patologico, il magistrato abbia avuto o meno la possibilità di fare di più.

Va, pertanto, inflitta la sanzione dell'ammonimento al magistrato che pur non trovandosi in condizioni di assoluto impedimento, abbia redatto in un anno soltanto 14 sentenze civili (depositate, oltretutto, con gravi ritardi), evidenziando, così, una sorta di comodo rifuggire da un maggiore impegno che avrebbe potuto e dovuto assolvere.

Proc. n. 24/96 — Sentenza del 25 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: operosità — tardivo deposito di sentenze — ulteriori ritardi in aggiunta a quelli già contestati in un precedente procedimento — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere assolto il giudice accusato di avere accumulato ulteriori ritardi in aggiunta a quelli già contestatigli in un precedente procedimento conclusosi con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, qualora per il notevole impegno e laboriosità nel frattempo dimostrati dall'incolpato, tali ulteriori ritardi siano da riguardare come lo strascico finale di un momento negativo già sufficientemente sanzionato e definitivamente superato.

Proc. n. 48/96 — Sentenza del 15 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — tardivo deposito delle sentenze — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con l'ammonimento, il magistrato che nell'arco di un triennio provveda a depositare 52 sentenze con ritardi compresi fra i 120 e i 507 giorni.

Proc. n. 88/96 — Sentenza del 15 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — tardivo deposito di sentenze — insussistenza dell'illecito.

Il ritardo nel deposito dei provvedimenti non integra sempre e comunque un illecito disciplinare occorrendo a tal fine che dipenda da negligenza o neghittosità del magistrato.

Deve, pertanto, escludersi la responsabilità del pretore che pur avendo tardato nel deposito di alcuni provvedimenti abbia ugualmente redatto un numero di sentenze notevolmente superiore alla media nazionale ed a quella degli altri colleghi della sezione, dimostrando così di non essere riuscito a

rispettare i termini di legge non per inerzia, ma per il sovraccarico del ruolo, la grande massa dei procedimenti trattati e l'eccessivo numero delle cause prese in decisione.

Proc. n. 20/93 — Sentenza del 22 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — prescrizione dei reati — valutazione dell'attività complessiva dell'incolpato — insussistenza dell'illecito.

Qualora la notevole produttività sempre dimostrata dall'interessato nonostante l'espletamento delle funzioni aggiuntive di dirigente della pretura e le disastrose condizioni organizzative di quest'ultima inducano a ritenere che ciò sia davvero avvenuto solo a causa della oggettiva incertezza allora esistente sull'esatta interpretazione della norma, dev'essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del pretore che ritenendoli sospesi da una legge sopravvenuta, abbia accantonato lasciandoli prescrivere, un certo numero di processi concernenti illeciti edilizi. È, infatti, principio ormai consolidato che i procedimenti penali prescritti non presentano una rilevanza autonoma, ma devono essere valutati nel quadro dell'attività complessiva del magistrato.

Proc. n. 108/96 — Sentenza del 24 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito delle sentenze — condizioni per la sussistenza dell'illecito.

Il ritardo nel deposito dei provvedimenti non integra sempre e comunque un illecito disciplinare, occorrendo a tal fine che dipenda da negligenza o neghittosità del magistrato. Va pertanto esclusa ogni responsabilità nel caso in cui risulti che il mancato rispetto dei termini non dipese da scarsa operosità dell'incolpato.

Proc. n. 54/96 — Sentenza del 21 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — tardivo deposito delle sentenze — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Essendo la conseguenza di un comportamento deontologicamente scorretto, la necessità di accumulare il precedente arretrato non può essere invocata come causa di giustificazione perché, altrimenti si finirebbe col riconoscere efficacia esistente ad un precedente illecito disciplinare dello stesso incolpato, ormai praticamente libero di trascinare i ritardi a tempo indeterminato, atteso che lo smaltimento del vecchio arretrato potrebbe crearne uno nuovo e così via.

Va, pertanto, affermata la responsabilità disciplinare del magistrato da sanzionare con la censura in considerazione della sostanziale indifferenza mostrata per la precedente condanna, che pur essendo già stato sottoposto a procedimento disciplinare per il mancato, rispetto dei termini al riguardo previsti, sia incorso in nuovi ed ulteriori ritardi nel deposito delle sentenze.

Proc. n. 101/96 — Sentenza del 16 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità e correttezza — criteri di valutazione.

Il dovere di operosità del magistrato va valutato in concreto ed in relazione al complesso del lavoro svolto e non prendendo in esame singoli specifici atti.

Costituisce esimente rispetto alla violazione del dovere di diligenza la particolarità delle condizioni ambientali nelle quali si svolgeva l'attività giudiziaria presso l'ufficio all'epoca del fatto.

Proc. n. 87/96 — Sentenza del 23 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — estinzione per prescrizione di contravvenzioni edilizie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del pretore accusato di non aver dato impulso ad un processo penale, provocando così la prescrizione delle contravvenzioni edilizie contestate agli imputati, qualora per l'oggettiva incertezza sulla stessa data di compimento della prescrizione, la complessità della materia e le sue continue modifiche legislative, il numero delle udienze dedicate al processo e la notevole laboriosità e lo spirito di sacrificio sempre dimostrati dall'incolpato nell'esercizio delle sue funzioni, non sia possibile addebitargli nessuna negligenza professionale.

Proc. n. 104/96 — Sentenza del 13 giugno 1997. Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità e decoro — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione anche in considerazione dei suoi buoni precedenti di servizio, il magistrato che sia incorso in frequenti ritardi nel deposito dei provvedimenti ed abbia mantenuto la stanza in cui teneva udienza in uno stato di indecoroso disordine, lasciando ammucchiare alla rinfusa sulla scrivania, sulle sedie e sugli altri mobili cumuli di fascicoli processuali, pile di vecchie riviste e giornali, frammisti a bottiglie d'acqua minerale, anche vuote, od effetti personali, fra cui un paio di scarpe vecchie, e ad una bicicletta.

Proc. n. 33/97 — Sentenza del 20 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura che venendosi a trovare, pur restando ogni giorno in ufficio fino a sera tarda, nella materiale impossibilità di esaurire con scrupolo tutti i procedimenti a lui assegnati, decida, in mancanza di indicazioni di priorità da parte del Procuratore, di trattare i fatti di maggiore gravità e/o allarme sociale, accumulando, così, come conseguenza di tale scelta, un arretrato costituito prevalentemente da reati estinti per amnistia, prescrizione, rimessione di querela ovvero depenalizzati o commessi da ignoti e, comunque, relativi ad episodi di modesta entità e di natura prevalentemente contravvenzionale.

Proc. nn. 39/96 e 11/97 — Sentenza del 4 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito delle sentenze — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti del magistrato incolpato di ritardi nel deposito delle sentenze qualora risulti che ciò non sia dipeso da colpevole negligenza, ma da evidenti difficoltà nella gestione del lavoro per documentati motivi di salute e per iniziale inesperienza nella impegnativa attività giudiziaria da svolgere a tutto campo (civile e penale) di un piccolo Tribunale con limitata presenza di magistrati.

Proc. n. 59/97 — Sentenza del 4 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità del presidente di sezione di Tribunale accusato di aver proceduto con notevole ritardo alla fissazione dell'udienza dibattimentale, ponendo così in essere la causa determinante della prescrizione del reato contestato all'imputato, qualora si tratta di un unico episodio dipeso non già da incuria o negligenza, ma dal notevolissimo carico di lavoro gravante sull'incolpato, indicato costantemente nei rapporti e nei pareri come un elemento professionalmente attrezzato, altamente laborioso e pronto anche a sostituire gli eventuali colleghi impediti.

Proc. n. 65/97 — Sentenza del 18 luglio 1997 — Pres. Gabri.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito delle sentenze — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del pretore che abbia depositato in ritardo numerose sentenze, qualora risulti che ciò non sia dipeso da incuria o negligenza, ma dalla notevole mole di lavoro accollatosi dal magistrato stimato e rispettato dai colleghi e dagli avvocati per la sua intelligenza e laboriosità.

Proc. n. 3/97 — Sentenza del 19 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità del giudice di pace incolpato di avere emesso, nei primi mesi di svolgimento delle funzioni, appena tre sentenze, motivate, per di più, in modo impreciso ed incompleto, qualora risulti che ciò non sia dipeso da incuria o negligenza, ma da motivi di salute ed incolpevole inesperienza e, più in particolare, dall'aver sofferto per ripetuti episodi di natura neurodepressiva e dal non aver acquisito in precedenza alcuna familiarità con i problemi giuridici, avendo lavorato per molti anni come impiegato presso imprese private.

Proc. n. 23/97 — Sentenza del 23 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Per la sua possibile incidenza negativa sui termini di prescrizione dei reati in relazione ad eventuali ulteriori gradi del giudizio, può costituire fonte di responsabilità disciplinare la ingiustificata e sistematica violazione della norma di cui all'art. 477 c.p.p., secondo la quale il dibattimento deve esaurirsi in un sola udienza.

Va però esclusa ogni responsabilità del pretore incolpato di aver disposto numerosissimi rinvii, impiegando così un termine eccezionalmente lungo per definire un processo di modesta complessità qualora risulti che i rinvii non erano stati determinati da impedimento dell'ufficio o da altra causa simile ma dalla necessità di far fronte ad imprescindibili esigenze di carattere istruttorio, assumere gli interrogatori di imputati in procedimenti connessi, disporre due sequestri e superare diverse

eccezioni, fra le quali una di legittimità costituzionale, che aveva provocato anche la pronuncia di una sentenza parziale.

Proc. n. 72/97 — Sentenza del 12 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito delle sentenze — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Il mancato rispetto dei termini per il deposito delle sentenze non può costituire motivo di responsabilità disciplinare quando non sia dipeso da incuria o negligenza, ma dalla qualità e quantità del lavoro svolto dall'incolpato.

(Nella specie si trattava di due magistrati assegnati ad una sezione penale di Corte di Appello designata alla trattazione di processi molto impegnativi, che anche a causa della esiguità degli organici, erano stati costretti a partecipare a moltissime udienze – in cui uno dei due aveva svolto spesso anche le funzioni presidenziali – riuscendo però ugualmente a redigere un elevato numero di sentenze).

Proc. n. 78/97 – Sentenza del 12 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — ritardi nel deposito delle sentenze — fattispecie — esclusione dell'illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del magistrato accusato di non aver rispettato i termini per il deposito delle sentenze civili qualora risulti che i ritardi si verificarono prevalentemente in un periodo in cui l'incolpato fu assente dal servizio a causa di gravi ragioni di salute e che in tutta la sua precedente carriera, la produttività del magistrato era stata conforme ed in qualche caso superiore alla media comparata degli altri componenti dell'ufficio.

Proc. 57/97 — Sentenza del 26 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito delle sentenze — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa ogni responsabilità disciplinare del magistrato accusato di aver depositato in ritardo 20 sentenze civili qualora risulti che ciò non dipese da negligenza od incuria, ma dal passaggio dalla sezione civile a quella penale e, quindi, dalla notevole mole di lavoro che venne a gravare sull'incolpato, costretto da un lato a partecipare alle udienze penali ed a redigere i relativi provvedimenti e, dall'altro, a smaltire le sentenze civili arretrate, tutte comunque depositate nello stesso anno in cui erano state introitate.

Proc. n. 77/97 — Sentenza del 26 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — ritardi nel deposito delle sentenze — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il pretore civile, assegnato altresì alle funzioni di unico G.I.P. presso la Pretura, che ritardi nel deposito di alcune sentenze civili perché designato a trattare le controversie di maggiore impegno e delicatezza (tutte definite con piena soddisfazione dei legali delle parti) ed utilizzato in supplenza in varie sezioni civili del Tribunale, come presidente della

sezione penale, nonché presso il Tribunale di Sorveglianza e come G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni.

Proc. n. 84/97 — Sentenza del 26 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — ritardato deposito di sentenze civili — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato accusato di aver depositato fuori termine numerose sentenze civili qualora risulti che ciò non dipese da incuria o negligenza, ma dalle cattive condizioni psico-fisiche dell'interessato che prima della malattia, che l'aveva addirittura costretto ad un ricovero presso una divisione neurologica ospedaliera, aveva dimostrato un rendimento ed una tempestività del tutto normali.

Proc. n. 32/97 — Sentenza del 17 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito delle sentenze — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato di non aver rispettato i termini per il deposito di 39 sentenze civili assunte in decisione prima del suo passaggio alle funzioni di giudice per le indagini preliminari, da lui svolte in maniera assolutamente apprezzabile, trattandosi di ritardi che possono essere giustificati dall'impegno profuso nel nuovo incarico e dalla necessità di contemperare lo smaltimento dell'arretrato già maturato con il tempestivo svolgimento degli adempimenti conseguenti all'esercizio delle nuove funzioni.

Proc. n. 61/97 — Sentenza del 17 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — ritardo nel deposito delle sentenze — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

L'operosità di un magistrato dev'essere valutata non in termini oggettivi ed assoluti, bensì anche con riferimento alla posizione soggettiva dello interessato, al carico di lavoro dell'ufficio ed alla media del lavoro svolto dagli altri colleghi.

Va pertanto esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato che non sia riuscito a rispettare i termini di deposito di alcune sentenze, provvedendo però a redigere un numero di provvedimenti pari o addirittura superiore a quello dei colleghi, a presiedere numerose udienze civili e penali, ad occuparsi di tutte le questioni più importanti sia nel settore civile che in quello penale e ad essere costantemente presente in ufficio dalle ore 8 fino alle ore 18 o 19.

Proc. n. 107/97 — Sentenza del 21 novembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: operosità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del magistrato incolpato di aver depositato in ritardo alcune sentenze civili e penali qualora risulti che ciò non dipese da scarsa diligenza, ma dalla notevole mole del lavoro svolto e dalla pluralità e delicatezza delle funzioni esercitate.

Doveri del magistrato: riserbo

Proc. n. 8/94 — Sentenza del 24 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: riserbo — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Dovendo il magistrato tenersi fuori da conflitti e polemiche per non dare l'impressione di un uso strumentale delle funzioni giudiziarie, commette illecito disciplinare il pretore che al di fuori dei canali istituzionali e con note redatte su carta intestata dell'ufficio, intervenga in un animato dibattito sulla portata di una norma del piano regolatore del Comune in cui ha sede la pretura, svolgendo un'anomala ed inammissibile attività consultiva attraverso la formulazione di un parere a sostegno della legittimità dell'interpretazione prescelta da una delle parti in contesa.

Proc. n. 51/96 — Sentenza del 15 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: riserbo — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il magistrato che si sia passivamente limitato ad essere informato da un collega che le utenze telefoniche di cui aveva la disponibilità erano state sottoposte ad intercettazione nell'ambito di un procedimento penale a suo carico.

Proc. n. 56/96 — Sentenza del 19 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: correttezza e riserbo — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

A norma dell'art. 329 c.p., il segreto sugli atti d'indagine del pubblico ministero viene meno quando l'imputato o la persona sottoposta alle indagini possano averne conoscenza.

Trattandosi di atti che nascono esenti da segreto, perché destinati per definizione ad essere portati a conoscenza dell'imputato o dell'indagato, la rivelazione a terzi dell'avvenuta spedizione di un'informazione di garanzia o di un invito a comparire può costituire soltanto violazione del dovere di correttezza e riserbo, ma non dell'obbligo di cui all'art. 329 c.p..

(Nella specie è stata, peraltro, esclusa ogni responsabilità disciplinare in quanto si è ritenuto che nel comunicare al Presidente della Repubblica l'avvenuto invio ad un alto organo istituzionale di un invito a comparire, l'incolpato avesse agito in adempimento di un dovere non scritto, ma ugualmente perentorio, nei confronti della suprema magistratura dello Stato).

Proc. n. 64/96 — Sentenza del 19 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: riserbo — trasmissione di copie di atti relativi a procedimenti penali — insussistenza dell'illecito.

Poiché la Commissione parlamentare sulle stragi “procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’Autorità Giudiziaria” (art. 2 l. 17 maggio 1988 n. 172), ne consegue che in base all’art. 117 c.p.p. la stessa ha diritto di ottenere copia di atti relativi a procedimento penali, potendo l’A.G. differirne la trasmissione soltanto in presenza e fino a che sussistano peculiari ragioni investigative.

Discende da ciò che non commette illecito disciplinare il magistrato che trasmetta o consegna ad un incaricato della Commissione stessa atti necessari od utili per il prosieguo delle indagini in corso.

Proc. nn. 83/94 e 2/96 — Sentenza del 18 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Doveri del magistrato: riserbo — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento, il sostituto procuratore che ricevute delle informazioni confidenziali circa la pretesa erogazione di somme di denaro ad un colonnello della Guardia di Finanza, le riferisca ad altri ufficiali a quest’ultimo sottoposti, senza considerare che così facendo poteva suscitare in costoro dei sospetti sul comandante, incrinandone gravemente il prestigio sulla base di notizie del tutto prive di oggettivo riscontro e giuridica utilizzabilità.

Proc. n. 100/96 — Sentenza del 16 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: riserbo — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Dovendosi mantenere il segreto sul tenore del dibattito interno alla Camera di Consiglio, costituisce illecito disciplinare, da sanzionare con l’ammonimento, scrivere nella motivazione della sentenza che il Collegio era convinto di una determinata circostanza “anche se in maniera non unanime”.

Proc. n. 98/96 — Sentenza del 6 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: riserbo — dichiarazioni alla stampa — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con la censura anche in considerazione della risonanza avuta dalla vicenda presso l’opinione pubblica il magistrato che esternando dubbi e perplessità in ordine al rinvio a giudizio, davanti alla sezione di Corte di Assise da lui presieduta, di un imputato non accusato di omicidio, anticipi la sua opinione su di un’importante questione processuale, suggerendo così alla parte anche la possibilità di ottenere una dichiarazione di incompetenza per materia.

Inconferente risulta in tale caso, il richiamo al diritto di critica dei provvedimenti giurisdizionali che come manifestazione di libertà, compete anche agli appartenenti all’ordine giudiziario: tale diritto va, infatti, temperato dal rispetto dei doveri d’ufficio e su di esso è certamente prevalente il dovere di non anticipare il suo giudizio futuro gravante sul magistrato chiamato a giudicare.

Proc. n. 93/96 — Sentenza del 20 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: riserbo — attribuzione di comportamenti scorretti — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del magistrato che nel corso di un'inchiesta amministrativa disposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, abbia accusato un collega di comportamenti scorretti, qualora per l'esistenza di precisi supporti, le dichiarazioni da lui rese possano riguardarsi non già come il frutto di animosità od intenti denigratori, ma come conseguenza della volontà di portare a conoscenza degli ispettori dei fatti di indubbio rilievo.

Proc. n. 93/96 — Sentenza del 20 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: riserbo — dichiarazioni alla stampa — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Pur rappresentando un comportamento certamente censurabile sotto il profilo dell'opportunità, non commette illecito disciplinare il magistrato che per difendere da attacchi strumentali la propria immagine ed il prestigio dell'ufficio da lui diretto, rilasci alla stampa delle dichiarazioni tendenti a portare a conoscenza dell'opinione pubblica, in modo sintetico ed in ogni caso senza alcun intento diffamatorio, alcune delle ragioni sottostanti al particolare momento di difficoltà che l'intero ufficio stava vivendo per l'avvio di un'inchiesta ispettiva che aveva trovato ampio risalto sui mezzi d'informazione.

Proc. n. 80/96 — Sentenza del 12 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: riserbo — pubbliche dichiarazioni alla stampa — condizioni per la loro illiceità.

Poiché in caso contrario si realizzerebbe un sindacato di deontologia professionale sul piano improprio dell'isolamento concettuale, costituisce principio condivisibile quello secondo il quale possono risultare lecite, alla luce del contesto in cui siano state rese, anche affermazioni che, se isolatamente ed astrattamente considerate, potrebbero acquisire significato ai fini disciplinari. In applicazione di tale principio e considerato, altresì, che il pieno esercizio del fondamentale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero può trovare, per i magistrati, delle limitazioni in un quadro di bilanciamento tra concorrenti valori di rilievo costituzionale, ma non nel maggiore o minore gradimento che possono incontrare le loro opinioni, dev'essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del magistrato che pur esprimendosi con una certa forza polemica, dovuta anche al particolare momento di forte tensione politica ed istituzionale, abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche senza però scadere in falsità od ingiurie, ma anzi rimanendo nell'alveo scriminante del diritto di critica manifestato su avvenimenti di grande rilievo di cui era stato, in notevole misura, protagonista.

Proc. nn. 5 e 6/97 — Sentenza del 19 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: correttezza e riserbo — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare da sanzionare con la censura in considerazione della gravità della condotta, del carattere plurimo delle violazioni e della rilevanza esterna dei fatti contestati, il giudice per le indagini preliminari che: 1) anche al fine di rispondere al difensore che tendeva a descrivere il suo assistito come una vittima della giustizia inserisca in un provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione di un indagato per delitti di omicidio delle argomentazioni in alcun modo pertinenti a tali reati, ancorando la protrazione della custodia cautelare ad ipotetici e mai contestati delitti di falsa testimonianza o favoreggiamento nonché al fatto che anche nella migliore delle ipotesi e, cioè, di estraneità agli omicidi, il detenuto meritava di restare in carcere in quanto aveva comunque posto in essere un comportamento gravissimo, contribuendo a depistare le indagini e ad indirizzarle su di una pista sbagliata; 2) dichiarare alla stampa, per giustificare il proprio operato davanti all'opinione pubblica, che secondo un teste il predetto detenuto era un omosessuale o frequentatore di omosessuali, spacciatore di droga e detentore di armi; 3) lanci al Ministro di Grazia e Giustizia la gravissima accusa gratuita ed indimostrata, di usare dei suoi poteri ispettivi per tentare di prevaricare la libertà di determinazione dei giudici, censurando poi in forme offensive la sua decisione di iniziare contro di lui l'azione disciplinare ovvero prospettando la possibilità che fosse stata assunta per compiacere certi ambienti politici e, comunque, per fini estranei a quelli dal Ministro dichiarati.

Proc. n. 89/97 — Sentenza del 14 novembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: imparzialità e riserbo — dichiarazioni su procedimenti in corso — manifestazione di convincimento su fatti del processo — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione anche in considerazione della giovane età dell'incolpato e dell'assenza di precedenti, il G.I.P. che in violazione della regola in base alla quale bisogna non solo essere ma anche apparire imparziali, manifesti in una intervista il proprio convincimento circa il possibile ruolo di mandante avuto in un omicidio da un indagato sul quale prima o poi avrebbe dovuto esprimere inevitabilmente il suo giudizio, ingenerando così la convinzione di essere già certo della sua colpevolezza e di non essere perciò più nelle condizioni di poter decidere senza giudizi preconcepiuti.

Proc. n. 51/97 — Sentenza del 12 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Doveri del magistrato: riserbo — divulgazione, nel corso di un'intervista, del contenuto di dichiarazioni rilasciate da un collaboratore di giustizia — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Quello della riservatezza, inteso come obbligo di improntare la propria condotta a senso di responsabilità, cautela e riserbo, costituisce un valore essenziale della funzione giudiziaria in quanto concorre a delineare, unitamente ai principi di correttezza e imparzialità di cui rappresenta il corollario, il quadro dei fondamentali doveri del magistrato.

Non ogni e qualsivoglia divulgazione di notizie relative al contenuto di atti d'indagine può ritenersi rilevante e, dunque, idonea ad integrare una violazione del dovere di riservatezza, bensì quella che per il suo oggetto intrinseco e per il contesto temporale in cui si colloca, risulta astrattamente idonea

e comportare il rischio di pregiudicare indagini in corso ovvero di interferire sul corretto e sereno svolgimento di processi in corso di trattazione.

Commette, pertanto, illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione anche in considerazione della sua personalità, il magistrato che rilasciando un'intervista sostanziantesi in un'anticipazione incauta, inopportuna ed imprudente del contenuto delle dichiarazioni di un imputato "eccellente", che si ponevano sul crinale delicatissimo che nel processo riguardante un noto uomo politico divideva il partito dei colpevolisti da quello degli innocentisti, abbia determinato l'insorgere di nuove polemiche sulla tenuta dell'accusa in quel processo, sulle metodologie seguite dai magistrati nella gestione dei collaboratori di giustizia e sulle finalità destabilizzanti da taluni di essi asseritamente perseguite attraverso "pentimenti" mirati.

Illecito disciplinare

Proc. n. 75/96 — Sentenza del 27 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Illecito disciplinare — scarsa preparazione tecnico giuridica — insindacabilità da parte della Sezione Disciplinare.

Trattandosi di carenze sindacabili esclusivamente in via amministrativa nelle previste sedi di valutazione della professionalità, dev'essere accolta la richiesta di non farsi luogo a rinvio a dibattimento del magistrato genericamente incolpato di scarso studio degli atti processuali nonché di incapacità di redigere motivazioni di un qualche impegno e di offrire utili contributi alle discussioni in Camera di Consiglio.

Proc. nn. 58 e 90/96 — Sentenza del 14 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Illecito disciplinare — imputabilità — incapacità di intendere e di volere — inapplicabilità di sanzioni disciplinari.

Dev'essere pronunciata sentenza di assoluzione qualora risulti che nel momento in cui ha commesso i fatti, l'incolpato era affetto da infermità tale da impedirgli di comprendere il significato e la portata degli atti che compiva e di determinarsi secondo motivi ragionevoli.

Proc. n. 51/94 — Sentenza del 26 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Illecito disciplinare — sopravvenuta morte dell'incolpato — estinzione.

In caso di morte dell'incolpato va dichiarato non doversi procedere per estinzione dell'illecito.

Libertà di critica

Proc. n. 44/96 — Sentenza del 24 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Libertà di critica — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il magistrato che nello scrivere un articolo di stampa sulle dichiarazioni rilasciate da vari personaggi a proposito di alcuni provvedimenti di custodia cautelare, vi inserisca la citazione di un brano provocatorio e paradossale, scritto da altri in epoca lontana, al semplice scopo di segnalare una curiosità e non per ledere la funzione o la dignità altrui. (Nella specie era stata citata una voce del Dizionario del Diavolo di Ambrose Pierce e, precisamente, quella relativa al “complice”, definito come “persona che si associa ad un'altra in un atto criminoso”, “avendo piena coscienza e corresponsabilità, come ad esempio l'avvocato che difende un delinquente sapendolo colpevole. Questa definizione non riscuote l'approvazione degli avvocati anche perché finora nessuno ha offerto loro un congruo onorario per ottenere tale approvazione”).

Proc. n. 42/96 — Sentenza del 14 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Libertà di critica — condizioni per il suo esercizio — ricorrenza — esclusione dell'illecito.

Qualora risulti la verità dei fatti, la sussistenza di un effettivo interesse pubblico alla loro conoscenza e la correttezza della forma adoperata, deve escludersi ogni responsabilità disciplinare del magistrato che in un articolo di stampa abbia accusato il rettore della locale università di non aver proceduto disciplinarmente contro un docente condannato per gravi reati.

Proc. n. 44/96 — Sentenza del 24 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Libertà di critica — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il magistrato che nello scrivere un articolo di stampa sulle dichiarazioni rilasciate da vari personaggi a proposito di alcuni provvedimenti di custodia cautelare, vi inserisca la citazione di un brano provocatorio e paradossale, scritto da altri in epoca lontana, al semplice scopo di segnalare una curiosità e non per ledere la funzione o la dignità altrui. (Nella specie era stata citata una voce del Dizionario del Diavolo di Ambrose Pierce e, precisamente, quella relativa al “complice”, definito come “persona che si associa ad un'altra in un atto criminoso”, “avendo piena coscienza e corresponsabilità, come ad esempio l'avvocato che difende un delinquente sapendolo colpevole. Questa definizione non riscuote l'approvazione degli avvocati anche perché finora nessuno ha offerto loro un congruo onorario per ottenere tale approvazione”).

Proc. n. 42/96 — Sentenza del 14 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Libertà di critica — condizioni per il suo esercizio — ricorrenza — esclusione dell'illecito.

Qualora risulti la verità dei fatti, la sussistenza di un effettivo interesse pubblico alla loro conoscenza e la correttezza della forma adoperata, deve escludersi ogni responsabilità disciplinare del magistrato che in un articolo di stampa abbia accusato il rettore della locale università di non aver proceduto disciplinarmente contro un docente condannato per gravi reati.

Procedimento disciplinare

Proc. n. 68/95 — Sentenza del 16 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — condizioni per la pronuncia di sentenza dichiarativa della responsabilità disciplinare del magistrato.

In mancanza di certezze adeguate sull'effettiva commissione dei fatti in contestazione, non può dichiararsi la responsabilità disciplinare del magistrato che abbia sempre negato di aver tenuto il comportamento oggetto del capo d'inculpazione.

Proc. n. 95/95 — Sentenza dell'1 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — richiesta del Procuratore Generale di non farsi luogo a dibattimento — accoglimento.

Esulando dalla valutazione della Sezione Disciplinare qualsiasi elemento diverso da quelli contestati, ne consegue che qualora gli addebiti si rivelino insussistenti dev'essere senz'altro accolta la richiesta del P.G. di non farsi luogo al rinvio a dibattimento. (Nella specie si trattava di magistrato di sorveglianza accusato di aver concesso licenze di durata superiore a quelle consentite a persona internata, oltretutto, per fatti di mafia.

Accertato che il beneficiario dei provvedimenti non era stato internato per fatti di mafia e che le licenze erano state accordate per un titolo che non prevedeva alcun tetto massimo di giorni, la Sezione Disciplinare ha dichiarato di non farsi luogo a dibattimento, ritenendo di non poter prendere in considerazione circostanze diverse da quelle contestate quale, ad esempio, quella che l'inculpato aveva concesso più licenze ad un detenuto che resosi già irreperibile alla scadenza di una precedente licenza, aveva approfittato delle successive per rendersi nuovamente irreperibile).

Proc. n. 74/95 — Sentenza del 15 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — relazione fra sentenza ed inculpazione contestata — fattispecie.

Nel caso di procedimento disciplinare a carico di magistrato di sorveglianza accusato di aver avuto rapporti societari con la moglie di un detenuto soggetto alla sua giurisdizione, va pronunciata

sentenza di assoluzione qualora risulti che l'incolpato si sia, invece, limitato a costituire una società con la madre di persona ormai libera da quasi due anni, con la cui sorella aveva iniziato uno stabile rapporto di convivenza more uxorio.

Proc. nn. 86/88 e 71/89 — Ordinanza del 12 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — istanza di correzione di errore materiale — condizioni per l'accoglimento.

Ricorre l'ipotesi dell'errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, nel caso di mera difformità esteriore fra l'effettivo pensiero del giudice e la sua formulazione letterale.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere la correzione di una statuizione non motivata perché contenuta soltanto nella parte dispositiva della sentenza.

Proc. n. 32/96 — Sentenza del 23 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — utilizzabilità di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un processo penale — esclusione.

Le intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale non possono valere come prove nel procedimento disciplinare a carico di magistrati in quanto stante il richiamo operato dagli artt. 32 e 34 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, deve applicarsi al riguardo l'art. 226-quater del vecchio codice di procedura penale secondo il quale le predette intercettazioni potevano essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli in cui erano raccolte soltanto se si riferivano a reati per i quali era obbligatorio il mandato di cattura.

Proc. n. 43/96 — Sentenza del 24 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — richiesta del P.G. di non farsi luogo al rinvio a dibattimento — condizioni per l'accoglimento.

Dev'essere accolta la richiesta del P.G. di non farsi luogo al rinvio a dibattimento quando risulti l'infondatezza o la mancanza di prova degli addebiti oggetto dei capi d'incolpazione.

Proc. n. 34/96 — Sentenza del 7 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — richiesta del P.G. di non farsi luogo al rinvio a dibattimento — accoglimento.

Dev'essere accolta la richiesta del P.G. di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora risulti che il giudice penale abbia escluso la commissione, da parte dell'incolpato, dei medesimi fatti a lui contestati in sede disciplinare.

Proc. n. 80/95 — Sentenza del 14 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — decreto di fissazione dell'udienza per la discussione orale — nullità per incertezza assoluta sulla contestazione — condizioni per la sua sussistenza.

Ricorre la nullità del decreto di fissazione dell'udienza per la discussione orale qualora l'incolpato non sia stato messo in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito, risultandogli in tal modo preclusa ogni attività difensiva, e non quando possa al più riscontrarsi una mera indeterminatezza, imprecisione o incompletezza nella formulazione della contestazione in ordine a circostanze che risultino comunque desumibili agevolmente dagli atti del processo, così da non pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa dell'interessato.

Proc. n. 47/96 — Sentenza del 12 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — richiesta del Procuratore Generale di non farsi luogo al dibattimento — accoglimento.

La mancanza di qualsiasi prova sicura in ordine all'addebito mosso all'incolpato e la non ipotizzabilità di una ulteriore integrazione in giudizio del panorama probatorio, impongono alla Sezione Disciplinare di accogliere la richiesta del Procuratore Generale di non farsi luogo al rinvio a dibattimento.

Proc. n. 71/95 — Sentenza del 12 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — elezione dell'incolpato a parlamentare — necessità della sospensione del dibattimento — non sussiste.

L'elezione dell'incolpato a deputato o a senatore non impedisce di celebrare il dibattimento del processo disciplinare a suo carico, non esistendo alcuna norma che ne imponga la sospensione e non potendo l'esecuzione della sanzione eventualmente inflitta incidere in qualche modo sulla libertà di esercizio delle funzioni parlamentari.

Proc. n. 71/96 — Sentenza del 20 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento disciplinare — richiesta del P.G. di non farsi luogo al rinvio a dibattimento — accoglimento.

Può essere accolta la richiesta del P.G. di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel caso in cui manchi la prova dell'effettiva commissione del fatto contestato ed un'eventuale istruttoria dibattimentale non potrebbe che approdare agli stessi risultati probatori di quella sommaria.

Conformi: sentenza 27 settembre 1996 in proc. n. 73/96;
sentenza 15 novembre 1996 in proc. n. 86/96;
sentenza 22 novembre 1996 in proc. n. 92/96;
sentenza 13 settembre 1996 in proc. n. 77/96;
sentenza 12 settembre 1997 in proc. n. 27/97.

Proc. n. 112/96 — Sentenza del 18 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento disciplinare — richiesta del P.G. di non farsi luogo al rinvio a dibattimento — accoglimento.

Dev'essere accolta la richiesta del P.G. di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel caso in cui due dei tre addebiti non avrebbero potuto più formare oggetto di azione disciplinare ex art. 59 D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, mentre il terzo costituisca il frutto di accuse viziate da contraddizioni ovvero sformite di supporti probatori o contrastate da altre deposizioni e già sottoposte al vaglio dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione.

Proc. n. 22/96 — Sentenza del 14 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento disciplinare — testimonianze sull'esistenza di voci o dicerie — prova degli addebiti — insussistenza.

Non può ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva commissione dei fatti oggetto del capo d'inculpazione, qualora i testimoni escussi si siano limitati a riferire l'esistenza di voci o dicerie che stante l'espresso divieto di cui all'art. 349, 3° comma, del previgente codice di procedura penale, non possono trovare ingresso nel processo in quanto un siffatto genere di testimonianze de relato finirebbe col risolversi nell'introduzione in giudizio di fonti assimilabili agli scritti anonimi.

Proc. n. 51/96A — Sentenza del 7 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento disciplinare — utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche raccolte in un procedimento penale — esclusione — nullità della richiesta di rinvio a dibattimento fondata su tali intercettazioni — insussistenza.

Le intercettazioni telefoniche raccolte in un procedimento penale non possono essere usate nel procedimento disciplinare in forza del principio già previsto dall'art. 22-quater del previgente codice di procedura penale e ribadito dall'art. 270 di quella attuale, secondo il quale la loro utilizzabilità in procedimenti diversi da quello in cui sono state raccolte, è consentita solo nel caso in cui ricorrano determinate situazioni palesemente non ravvisabili nel procedimento disciplinare. L'inutilizzabilità di una prova o di una fonte di prova non può costituire motivo di nullità della richiesta di rinvio a dibattimento su di essa fondata, trattandosi di questione attinente alla valutazione del materiale probatorio e non alle forme processuali da rispettare per la corretta introduzione del giudizio.

Proc. n. 59/96A — Sentenza dell'11 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento disciplinare — utilizzabilità di intercettazioni disposte in sede penale — esclusione.

Dev'essere esclusa l'utilizzabilità in sede disciplinare del risultato di intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, per la ragione che a norma dell'art. 226-quater del previgente codice di

procedura penale, le notizie per tal modo acquisite non potevano essere utilizzate in procedimenti diversi da quello nel quale erano state raccolte, a meno che non si riferivano a reati per i quali era obbligatorio il mandato di cattura.

Proc. n. 41/97 — Sentenza del 18 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento disciplinare — azione promossa a seguito della dichiarazione di ammissibilità dell'azione risarcitoria ex lege 13 aprile 1988 n. 117 — necessità della sospensione del giudizio disciplinare fino all'esito di quello civile — non sussiste.

L'azione disciplinare obbligatoriamente promossa a seguito della dichiarazione di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 13 aprile 1988 n. 117, ha svolgimento del tutto indipendente da quello dell'azione civile, stabilendo espressamente l'art. 6, 2° comma, della citata legge, che la sentenza emessa nel giudizio contro il Presidente del Consiglio non fa stato in quello disciplinare. Se ne desume che in difetto di un rapporto di pregiudizialità fra i due processi, non può neppure esservi luogo per la sospensione dell'uno in attesa della definizione dell'altro.

Proc. n. 13/97 — Sentenza del 19 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento disciplinare — prova dell'illecito — accuse non riscontrate da elementi ulteriori.

Accuse non circostanziate di fatti contrari alla deontologia professionale non possono costituire, se non riscontrate da ulteriori elementi, prova sufficiente per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato, nei cui confronti va pertanto pronunciata sentenza di assoluzione per essere rimasti esclusi gli addebiti.

Proc. n. 4/96 — Sentenza del 26 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento disciplinare — relazione fra sentenza ed incolpazione contestata — fattispecie.

Va pronunciata sentenza di assoluzione del giudice di pace accusato di aver occupato, per destinarla a suo ufficio, una stanza già destinata alla ricezione degli atti, qualora risulti che dopo essersi sistemato nella stanza perché assegnatagli, sia pure in via provvisoria dal giudice coordinatore, l'interessato si adeguò subito all'ordine di servizio con cui quest'ultimo gli aveva assegnato una nuova stanza, destinando la prima alla cancelleria.

Il fatto che pur adeguandosi all'ordine di servizio, l'incolpato possa aver avuto una reazione non certo conforme alle aspettative, appare in proposito ininfluenza, non riguardando l'addebito a lui mosso simile atteggiamento reattivo, ma un diverso comportamento rimasto sicuramente escluso dagli elementi acquisiti agli atti.

Proc. n. 86/95 — Sentenza del 10 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento disciplinare — sentenza di condanna — istanza di revisione — accoglimento della stessa in relazione ad uno solo dei due capi di incolpazione — impossibilità di procedere in sede rescissoria ad un nuovo esame dell'altro capo di incolpazione.

Stante la preclusione del giudicato formatosi al riguardo, in sede rescissoria non è consentito procedere ad un nuovo esame del capo d'inculpazione rispetto al quale l'istanza di revisione sia stata respinta con sentenza divenuta irrevocabile.

Procedimento penale e disciplinare

Proc. nn. 29/92 e 44/93 — Sentenza del 2 dicembre 1995 — Pres. Capotosti.

Procedimento penale e disciplinare — sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste — efficacia nel procedimento disciplinare.

L'assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” preclude automaticamente ogni diversa valutazione in sede disciplinare soltanto qualora il giudice penale abbia escluso il verificarsi del fatto come accadimento nel mondo esterno.

Qualora, invece, il giudice penale si sia limitato ad escludere qualcuno degli elementi oggettivi del reato e, cioè, la condotta, l'evento o il rapporto di causalità, non è astrattamente esclusa la possibilità di ravvisare profili di responsabilità disciplinare nel medesimo fatto così come ricostruito in sede penale.

Per giudicare se un determinato comportamento abbia comportato una lesione del prestigio od una menomazione della credibilità del singolo magistrato e/o dell'intero Ordine Giudiziario, occorre valutare le singole parole ed i singoli fatti non isolatamente, ma all'interno del contesto storico e normativo in cui si collocano.

Proc. n. 98/95 — Sentenza del 23 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento penale e disciplinare — sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste — efficacia nel procedimento disciplinare.

L'assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” non è automaticamente preclusiva di ogni diversa valutazione in sede disciplinare in quanto qualora il giudice penale si sia limitato ad escludere l'evento od il nesso di causalità, nulla impedisce alla Sezione Disciplinare di affermare la responsabilità dell'incolpato sotto il profilo della illiceità della condotta.

Nel caso, però, in cui l'inculpazione abbia riguardato la commissione di un reato c.d. formale e, cioè, di un reato di pura condotta, l'assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato” impone di assolvere il magistrato anche in sede disciplinare, non residuando più alcun margine per ulteriori ed autonome valutazioni della Sezione Disciplinare.

Proc. n. 44/95 — Sentenza del 24 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento penale e disciplinare — decreto di archiviazione per insussistenza della condotta contestata all'imputato — assoluzione in sede disciplinare.

Quando l'inculpazione disciplinare sia mera conseguenza delle investigazioni svolte nel procedimento penale e si limiti a recepire e riprodurre il capo d'imputazione, l'archiviazione per insussistenza della condotta contestata al magistrato, impone di assolverlo nel procedimento disciplinare non perché il decreto di archiviazione faccia di per sé stato in tale sede, ma perché non residua più nessun elemento su cui fondare la responsabilità dell'inculpato.

Proc. n. 29/96 — Sentenza del 12 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento penale e disciplinare — inculpazione riprodotte i capi d'imputazione — archiviazione degli atti ed assoluzione perché il fatto non sussiste — conseguenze in sede disciplinare.

Nell'ipotesi d'inculpazione replicante a fini disciplinari le imputazioni elevate in sede penale al magistrato, va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel caso in cui il G.I.P. abbia assolto l'imputato per alcuni capi perché il fatto non sussiste ed abbia disposto l'archiviazione per gli altri per mancanza di prove sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento.

Proc. n. 40/96 — Sentenza dell'8 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento penale e disciplinare — efficacia della sentenza penale nel procedimento disciplinare — esclusione del fatto in sede penale — improcedibilità.

Dev'essere pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora per gli stessi fatti oggetto del capo d'inculpazione, il giudice penale abbia già pronunciato in dibattimento sentenza di assoluzione del magistrato per non aver commesso il fatto.

Proc. n. 72/96 — sentenza dell'1 agosto 1996 — Pres. Capotosti.

Procedimento penale e disciplinare — esclusione del fatto in sede penale — conseguenze nel giudizio disciplinare.

L'autorità del giudicato penale impone di prosciogliere anche in sede disciplinare il magistrato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso i fatti oggetto dei capi d'inculpazione.

Proc. n. 78/96 — Sentenza del 21 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento penale e disciplinare — accertamento dei fatti nel procedimento penale — fa stato in quello disciplinare.

L'art. 29, ultimo comma, del R.D.Lgs. n. 511/1946, dispone che nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento, compiuto con sentenza passata in giudicato, dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale.

Consegue da ciò che qualora la commissione della condotta addebitata col capo d'inculpazione sia già stata accertata dalla sentenza penale irrevocabile, non è più possibile contestarla sulla base dei mezzi di prova espletati nel giudizio disciplinare.

Proc. n. 25/97 — Sentenza del 21 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento penale e disciplinare — identità dei fatti oggetto dell'imputazione penale e dell'inculpazione disciplinare — assoluzione in sede penale — conseguenze.

Nel caso in cui vi sia identità fra i fatti oggetto del capo d'inculpazione e quelli oggetto dell'imputazione penale, l'assoluzione in quest'ultima sede con la formula “perché il fatto non sussiste” comporta l'assoluzione dell'interessato anche in sede disciplinare, non residuando da valutare nessun diverso ed ulteriore profilo rispetto a quelli già esaminati dal giudice penale.

Proc. n. 38/97 — Sentenza del 9 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento penale e disciplinare — assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste — conseguenze sul giudizio disciplinare.

In caso d'identità tra imputazione penale ed inculpazione disciplinare, va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora il giudice penale abbia nel frattempo assolto il magistrato con la formula perché il fatto non sussiste, ricostruendo la vicenda in modo tale da escludere qualsiasi ulteriore profilo di rilievo disciplinare.

Conformi: sentenza 17 gennaio 1997 in proc. n. 105/96;
sentenza 9 maggio 1997 in proc. n. 40/97;
sentenza 16 maggio 1997 in proc. n. 5/97A;
sentenza 13 giugno 1997 in proc. n. 55/97;
sentenza 19 luglio 1997 in proc. n. 73/97;
sentenza 19 luglio 1997 in proc. n. 67/97;
sentenza 12 settembre 1997 in proc. n. 82/97;
sentenza 24 ottobre 1997 in proc. n. 96/97;
sentenza 21 novembre 1997 in proc. n. 95/97;
sentenza 19 dicembre 1997 in proc. n. 110/97.

Proc. n. 39/97 — Sentenza del 16 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento penale e disciplinare — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del magistrato incolpato di avere arrecato un danno ingiusto ad una collaboratrice di cancelleria applicandole la sanzione disciplinare della censura anche con riferimento alle dichiarazioni di due testimoni in realtà mai sentiti, qualora il giudice per le indagini preliminari abbia nel frattempo pronunciato sentenza irrevocabile da cui risulti che non vi era stata, invece, alcuna finalità vessatoria e che i due testimoni erano stati effettivamente sentiti.

Proc. n. 14/97P — Sentenza del 24 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento penale e disciplinare — assoluzione in sede penale — conseguenze sul giudizio disciplinare.

Va pronunciata la sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del giudice di pace che dopo essere stato incolpato di essere stato tratto a giudizio perché imputato del reato di cui all'art. 646 c.p., sia stato assolto dal giudice penale con sentenza irrevocabile.

Proc. n. 79/97 — Sentenza del 28 novembre 1997 — Pres. Grosso.

Procedimento penale e disciplinare — effetto vincolante del giudicato penale nel procedimento disciplinare — fattispecie.

Stante l'effetto vincolante del giudicato penale nel procedimento disciplinare, va pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti del magistrato incolpato di aver informato un indagato della intercettazione disposta dall'Autorità giudiziaria sulla sua utenza telefonica mobile qualora tale pretesa informazione sia stata nel frattempo esclusa dal giudice penale con sentenza divenuta ormai irrevocabile.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità

Proc. n. 20/95 — Sentenza dell'1 dicembre 1995 — Pres. Capotosti.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — limiti.

La facoltà, concessa ai giudici, di rinviare i processi ad altra udienza rientra fra i poteri ordinatori, l'esercizio dei quali rappresenta estrinsecazione della funzione giurisdizionale, sindacabile in sede disciplinare nelle sole ipotesi di atto abnorme, deliberato proposito di violare la legge, errore macroscopico o perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia.

L'alta percentuale dei rinvii non basta, da sola, a fondare la responsabilità disciplinare dell'incolpato, occorrendo al riguardo ulteriori elementi idonei a dimostrare che i rinvii vennero disposti senza la sussistenza delle necessarie condizioni ovvero per sottrarsi al carico di lavoro oppure con la precisa intenzione di violare la legge.

Proc. n. 27/95 — Sentenza del 9 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — limiti.

Il principio secondo il quale i provvedimenti giurisdizionali possono essere sindacati soltanto nelle competenti sedi processuali, deve essere inteso ed applicato in termini tendenziali e non assoluti dato che, in caso contrario, si aprirebbero delle zone franche contrarie, oltretutto, anche al recente dato normativo rappresentato dalla L. 117/1988, che prevede, appunto, l'obbligatorietà dell'azione

disciplinare nell'ipotesi prevista dall'art. 9, afferente a comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari.

Va, pertanto, ribadito che in sede disciplinare è possibile sindacare l'attività giudiziaria qualora la stessa rappresenti il frutto di gravi inosservanze dei doveri da osservare nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dato che in tal modo non si viene a censurare il merito dei provvedimenti e, cioè, il risultato dell'attività intellettuale del magistrato, ma la maniera con cui quest'ultimo vi è pervenuto.

Proc. n. 56/95 — Sentenza del 9 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — negligenza inescusabile — sussistenza dell'illecito.

I provvedimenti giurisdizionali possono essere sindacati in sede disciplinare qualora siano il frutto di errori talmente macroscopici da evidenziare una negligenza inescusabile del magistrato.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione, il pretore che violando il principio dell'intangibilità del giudicato, sollevi conflitto di competenza avverso la decisione, divenuta ormai irrevocabile, con la quale la Corte di Appello aveva riformato una sua sentenza di condanna ordinando, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura per l'esercizio dell'azione penale contro il diverso soggetto ritenuto responsabile.

Proc. n. 75/95 — Sentenza del 15 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — atto abnorme — sussistenza dell'illecito.

Trattandosi di provvedimenti abnormi, commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con la censura, il pretore che all'esito di un procedimento cautelare ante causam promosso in materia di inquinamento acustico da un Comune contro la società che gestiva l'aeroporto ivi ubicato, il Ministero dei Trasporti ed un'altra impresa del settore, 1) imponga arbitrariamente ex art. 700 c.p.c. alle compagnie aeree – estranee al giudizio – di sostituire gli aeromobili in servizio con altri velivoli più silenziosi, 2) disponga l'installazione di una rete di monitoraggio dell'intensità dei rumori assolutamente ultronea rispetto alle esigenze ed alle finalità del procedimento cautelare ormai concluso e 3) stabilisca dei livelli di tassazione diversa da quelli normativamente previsti, così arrogandosi dei poteri di competenza dell'autorità amministrativa e valicando la barriera distintiva tra l'attività del giudice e quella dell'amministratore.

Proc. n. 93/94 — Sentenza del 12 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — esclusione dell'illecito.

Non trattandosi di provvedimenti ascrivibili a grave negligenza ovvero integranti una significativa violazione di legge, dev'essere esclusa ogni responsabilità del magistrato di sorveglianza che non per favoritismo, conceda per tredici volte in cinque anni delle licenze superiori al termine massimo consentito.

Proc. n. 63/96 — Sentenza del 27 agosto 1996 — Pres. Capotosti.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — limiti.

Nell'ipotesi di procedimento disciplinare promosso in conseguenza dell'emissione di un provvedimento giurisdizionale, la responsabilità del magistrato può essere affermata soltanto nel caso in cui risulti che il medesimo abbia posto in essere un atto abnorme od abbia agito per fini diversi da quelli di giustizia ovvero abbia sbagliato per negligenza inescusabile.

Proc. n. 81/96 — Sentenza del 25 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — inserimento nella motivazione di apprezzamenti lesivi di terzi — condizioni per la loro legittimità.

L'inserimento, nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale, di apprezzamenti lesivi della dignità di persone estranee al processo, può ritenersi legittimo soltanto nei limiti in cui rispondano a precise esigenze processuali e non si colorino di espressioni od epiteti da esse travalicanti.

Proc. n. 91/96 — Sentenza del 22 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

L'errore tecnico giuridico non integra di per sé l'illecito disciplinare, in quanto assume rilevanza solo quando sia suscettibile di incidere negativamente sul prestigio dell'Ordine Giudiziario. Va esclusa ogni responsabilità nel caso di errata interpretazione di una norma processuale che non abbia comportato alcun pregiudizio concreto alle parti né alcuna compromissione dell'immagine e della reputazione del magistrato.

Proc. n. 58/94 — Sentenza del 29 novembre 1996 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Essendo vietata ogni strumentalizzazione della funzione giudiziaria, commette illecito disciplinare (da sanzionare con la censura in considerazione del numero e della gravità delle violazioni) il sostituto procuratore che sia pure allo scopo di scoraggiare la presentazione di ulteriori esposti od altre denunce infondate e di allontanare da sé ogni sospetto di favoritismo di un amministratore comunale: 1) proceda al confronto tra quest'ultimo e la moglie che l'aveva accusato di maltrattamenti e lesioni, consentendo alla donna, al di fuori di qualsiasi previsione di legge, di essere assistita dall'avvocato di fiducia per sua maggiore tranquillità e sicurezza; 2) avendo ricevuto un memoriale in cui si attribuivano vari abusi ad alcuni amministratori locali, anziché inviare loro la comunicazione giudiziaria prevista dagli artt. 390 e 232 del previgente codice di procedura penale, faceva ad essi sapere di essere parti offese del delitto di diffamazione pluriaggravata che non era, oltretutto, ancora procedibile per difetto di querela.

Proc. n. 84/96 — Sentenza del 9 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — concessione di permessi ai detenuti — condizioni per la sussistenza dell'illecito.

Trattandosi di atti destinati ad incidere sul grado di privazione della libertà personale del detenuto, va riconosciuta natura giurisdizionale ai provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in materia di permessi.

In applicazione dei principi generali in tema di sindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali dev'essere, perciò, esclusa ogni responsabilità disciplinare del magistrato di sorveglianza che conceda un permesso senza essere animato dall'intento di perseguire finalità diverse da quelle di giustizia e senza commettere alcuna imperdonabile negligenza od alcuna macroscopica violazione di legge.

Proc. n. 85/96 — Sentenza del 9 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — magistrato di sorveglianza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non essendo consentito valutare a posteriori il comportamento del giudice di sorveglianza in base al risultato della prognosi da lui operata, dev'essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato che senza commettere significative od evidenti violazioni di legge e senza agire con imprudenza o negligenza gravi, abbia concesso due permessi premio ad un detenuto (condannato a venticinque anni di reclusione per reati commessi per finalità di terrorismo e strettamente collegato con un'organizzazione straniera) che ne abbia poi approfittato per rendersi irreperibile.

Proc. n. 94/96 — Sentenza del 14 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura, il magistrato che forzando consapevolmente il dettato normativo, 1) ammetta, in contrasto con la sentenza n. 176/1996 della Corte Costituzionale, il rito abbreviato nei confronti di sette persone imputate per il reato astrattamente punibile con l'ergastolo, 2) autorizzi, in violazione dell'art. 127, 6° comma, c.p.p., lo svolgimento del rito abbreviato alla presenza del pubblico e dei giornalisti e 3) legga infine dinanzi alle telecamere sentenza resa nel giudizio abbreviato sia il rinvio a giudizio di un altro imputato, illustrando e commentando i provvedimenti adottati.

Proc. n. 46/96 — Sentenza del 17 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Incorre in errore grave ed inescusabile e commette, perciò, illecito disciplinare (da sanzionare con l'ammonizione in considerazione della giovane età del magistrato, della sua conseguente parziale inesperienza nonché del fatto che aveva certamente contribuito ad indurlo in errore la conforme richiesta formulata dal pubblico ministero), il giudice per le indagini preliminari che applichi la misura coercitiva degli arresti domiciliari a persona indagata per un reato che non la consentiva in virtù della pena edittale per esso prevista.

Proc. n. 49/96 — Sentenza del 3 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — provvedimenti restrittivi della libertà personale — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

L'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale costituisce uno dei momenti più delicati e rilevanti dell'attività del magistrato, potendo farsi ricorso ad essi soltanto dopo la più attenta e diligente valutazione di tutti gli elementi a disposizione.

L'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere non basta, perciò, da solo a dimostrare l'esistenza di una responsabilità disciplinare dei magistrati che l'hanno, rispettivamente, richiesta ed adottata qualora risulti che gli stessi non sono incorsi in errore per negligenza inescusabile ma, tutt'al più, per insufficienza tecnicogiuridica valutabile, semmai, ai fini della progressione in carriera.

Proc. n. 19/96 — Sentenza del 7 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — condizioni.

Poiché la Sezione Disciplinare è giudice dei comportamenti e non dei provvedimenti, la correttezza o meno delle decisioni giurisdizionali sul piano della legittimità e del merito non può costituire oggetto di cognizione e valutazione da parte della Sezione Disciplinare, a meno che non si ravvisi nel provvedimento stesso una negligenza inescusabile ovvero una grave e macroscopica violazione di legge oppure l'intento di arrecare danno o procurare vantaggi ad altri.

Proc. n. 99/96 — Sentenza del 14 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non commette illecito disciplinare il G.I.P. che disponga la misura della custodia cautelare in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari richiesta dal P.M., qualora risulti che ciò non dipese da un negligente studio degli atti processuali, ma da una precisa scelta interpretativa che pur discostandosi dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, non appaia affetta da errore grave od abnormità.

Proc. n. 53/96 — Sentenza del 21 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Trattandosi di errori macroscopici determinati da negligenza inescusabile dev'essere affermata la responsabilità disciplinare del Procuratore della Repubblica, da sanzionare con la censura in considerazione della gravità delle conseguenze della sua condotta e della pluralità degli errori, che emetta ordine di carcerazione in esecuzione di pena senza prima chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e senza prima far notificare al condannato l'ingiunzione a costituirsi.

Proc. 62/96 — Sentenza del 21 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Per assumere rilievo disciplinare, l'errore commesso nell'esercizio dell'attività giudiziaria dev'essere determinato da negligenza inescusabile.

Va, pertanto, esclusa ogni responsabilità del G.I.P. che non per colpevole incuria, ma solo per adeguarsi in buona fede alla prassi in uso presso l'ufficio nel quale era da poco arrivato, pronunci sentenza di patteggiamento senza fissare e tenere l'udienza prevista dall'art. 447 c.p.p. alla quale, peraltro, gli imputati avevano già rinunciato a presenziare.

Proc. nn. 4 e 107/96 — Sentenza del 18 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

L'erronea interpretazione ed applicazione della legge non può formare oggetto di addebito disciplinare a meno che si tratti di errore dovuto a negligenza od a trascuratezza nello studio delle questioni giuridiche e nell'esame delle situazioni di fatto ovvero di riprovevole leggerezza ed incuria nell'assolvimento dei doveri del magistrato.

Ogni magistrato ha, infatti, il dovere imposto dalla legge, di impiegare nel compimento di ogni atto la massima diligenza al fine di ridurre al minimo il rischio dell'errore.

Va, pertanto, applicata la sanzione disciplinare della censura al giudice per le indagini preliminari che: 1) non convalidi un arresto sulla base delle sole dichiarazioni dell'arrestato senza tenere conto della pluralità di elementi desumibili dal verbale di arresto; 2) ometta di provvedere sulla richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari, limitandosi a recepire passivamente i risultati delle operazioni della cancelleria che aveva incontrato delle difficoltà ad effettuare le notifiche a tutti gli indagati e pur potendo ricorrere alla procedura di cui all'art. 159 c.p.p. per gli indagati irreperibili e separare le singole posizioni processuali, decidendo se concedere o meno la proroga per gli indagati ai quali era stata notificata la relativa richiesta del P.M.; 3) non convalidi un fermo di polizia nell'erroneo convincimento, fra l'altro, della pendenza di un procedimento nei confronti del fermato.

Proc. n. 95/96 — Ordinanza del 9 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 disp. att. c.p.p..

Non apparendo manifestamente infondata ed essendo rilevante ai fini della decisione del giudizio disciplinare a carico di magistrato incolpato di aver motivato un'ordinanza de libertate in aperto contrasto col dispositivo rispetto al quale era risultato in minoranza nella deliberazione collegiale assunta in camera di consiglio, va sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 disp. att. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 21, 101, 2° comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la scelta dell'estensore sia fatta dal presidente fra i componenti del collegio che abbiano espresso voto conforme alla decisione.

Proc. n. 102/96 — Sentenza del 16 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

In considerazione della natura pubblica e, quindi, imparziale della sua collocazione istituzionale, è da ritenere che ricorrendone le condizioni, il pubblico ministero sia tenuto a richiedere non solo l'applicazione, ma anche la revoca delle misure cautelari, come, ad esempio, nel caso in cui l'indagato versi in condizioni di salute talmente gravi da non potersi adeguatamente curare in stato di detenzione.

Non riconoscere una situazione già documentata di evidente o anche soltanto probabile incompatibilità con il regime carcerario, può dunque integrare un macroscopico errore di fatto, suscettibile di valutazione in sede disciplinare.

Va, tuttavia, esclusa ogni responsabilità del pubblico ministero che si sia limitato a disporre l'unione agli atti di un'istanza di acquisizione della cartella clinica di un detenuto, presentata dal suo difensore senza indicare, neanche genericamente, eventuali patologie o altri elementi obiettivi da cui trarre almeno il sospetto di una situazione d'incompatibilità con il regime carcerario.

Proc. 76/96 — Sentenza del 23 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Trattandosi di materia nella quale è richiesto al giudice un elevato grado di diligenza, commette un errore macroscopico ed inescusabile, da sanzionare con l'ammonizione in considerazione dell'enorme carico di lavoro svolto dall'incolpato e dell'impegno da lui dimostrato in gravissimi processi di criminalità organizzata, il sostituto procuratore della Repubblica che emetta un provvedimento di fermo per reati opinabili nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato senza motivare sulla sussistenza degli specifici elementi che facevano ritenere fondato il pericolo di fuga.

Proc. n. 84/96 — Sentenza del 23 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — magistrato di sorveglianza — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Stante la loro innegabile natura giurisdizionale, i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza in materia di permessi ai detenuti possono essere sindacati in sede disciplinare soltanto se viziati da inescusabile negligenza oppure abnormi, intendendosi per tali i provvedimenti contenenti una grave e macroscopica violazione di legge oppure sorretti dall'intento di perseguire fini diversi da quello di giustizia.

Va, pertanto, esclusa ogni responsabilità del magistrato di sorveglianza che conceda, senza motivarla, una proroga di un permesso premio, così aderendo ad una prassi interpretativa costantemente seguita dal suo ufficio di appartenenza, secondo la quale le proroghe dei permessi premio sarebbero da considerare una prosecuzione temporale dei provvedimenti originari e non dei provvedimenti autonomi, abbinabili di specifici presupposti e di autonoma valutazione.

Proc. n. 68/96 — Sentenza del 6 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione in considerazione delle doti di preparazione, laboriosità e diligenza a lui riconosciute, il sostituto procuratore che adottando un provvedimento riservato nella specie al G.I.P., dilazioni per sei giorni l'esercizio del diritto di conferire col difensore da parte dell'indagato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Proc. n. 43/97 — Sentenza dell'11 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: insindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità del magistrato incolpato di aver interrogato un detenuto per violazione delle disposizioni in materia di competenza territoriale qualora possa tutt'al più parlarsi di una discutibile interpretazione della norma, ma non di macroscopica ed inescusabile ignoranza della legge ovvero di deliberata violazione della medesima al fine di appropriarsi di un procedimento di competenza di un altro ufficio.

Proc. n. 57/96 — Sentenza dell'11 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Poiché il sindacato sui provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato soltanto nel caso di abnormità, macroscopica negligenza o perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, dev'essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del magistrato che con motivazioni ampie, logicamente argomentate e suffragate da puntuali richiami giurisprudenziali, abbia adottato delle soluzioni che pur essendo opinabili, rappresentino comunque legittimo esercizio dell'attività di interpretazione delle norme.

Proc. n. 1/97 — Sentenza del 18 luglio 1997 — Pres. Gabri.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa ogni responsabilità disciplinare del giudice delegato che abbia proceduto senza speciali forme di pubblicità alla vendita del compendio mobiliare della società fallita, qualora risulti che ciò sia dipeso non già da una macroscopica violazione o da un'abnorme interpretazione della legge, ma dal ragionevole convincimento di non dover qualificare tale alienazione come vendita di massa (soggetta, appunto, a speciali forme di pubblicità ex art. 106, 2° comma, della legge fallimentare).

Proc. n. 19/97 — Sentenza del 22 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — violazione di legge dovuta ad errore scusabile — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa ogni responsabilità del G.I.P. che nonostante l'eccezionale applicabilità dell'art. 68, 1° comma, Cost., disponga il rinvio a giudizio di un deputato senza trasmettere gli atti alla Camera come previsto da un decreto legge entrato da poco in vigore, qualora tale violazione di legge debba ritenersi scusabile alla luce: 1) del carattere isolato dell'errore in cui era incorso l'incolpato, descritto nei rapporti come un magistrato particolarmente impegnato ed equilibrato, 2) dell'indiscussa delicatezza dell'attività svolta in un ufficio dove era stato assegnato di prima nomina e dove operava da meno di due anni in condizioni di particolare difficoltà per la quantità e la qualità dei processi assegnati, 3) dell'impossibilità di conoscere per tempo l'esatto contenuto del decreto legge, pubblicato su di una Gazzetta Ufficiale pervenuta in ufficio soltanto dopo e non prima del contestato rinvio a giudizio, 4) della forte innovazione apportata da tale provvedimento legislativo ai precedenti decreti legge in materia, di volta in volta reiterati per oltre due anni senza modificazioni e 5) della genericità della richiesta dell'avvocato difensore che aveva fatto istanza di trasmissione degli atti senza ulteriori indicazioni e/o allegazioni che evidenziassero il non prevedibile mutamento del quadro normativo fino ad allora vigente.

Proc. n. 47/97 — Sentenza del 22 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette una negligenza grave, da sanzionare con l'ammonizione, il sostituto procuratore che consenta agli ufficiali di polizia giudiziaria di iniziare la perquisizione dello studio professionale di un avvocato in spregio del terzo e quarto comma dell'art. 103 c.p.p., redigendo e consegnando agli stessi un unico atto con cui si disponeva sia la perquisizione presso l'abitazione del legale sia quella presso il suo studio professionale (provvedimento, quest'ultimo, soggetto alle integrazioni ed alle limitazioni previste appunto dall'art. 103 c.p.p.).

Proc. n. 85/97 — Sentenza del 26 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

I provvedimenti giurisdizionali vanno interpretati tenendo conto non solo della loro parte dispositiva, ma anche della motivazione in fatto e in diritto che la corredo e la sorregge, ovviando così secondo il tenore di questa pure alle eventuali omissioni od errori materiali che affettino la prima.

Il G.i.p. che nell'emettere ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di più indagati abbia esteso la misura anche nei confronti di tre persone non indicate nel dispositivo della richiesta del P.M., dev'essere perciò assolto da ogni addebito nel caso in cui abbia correttamente interpretato la volontà del P.M., che solo per evidente errore non aveva espressamente menzionato nella parte conclusiva della sua richiesta anche i predetti tre indagati, accomunati agli altri stessi indizi di colpevolezza e dall'identico pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa.

Proc. n. 86/97 — Sentenza del 26 settembre 1997. Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Trattandosi di condotta derivata da un'evidente equivocità normativa ed ispirata dall'esigenza di conferire carattere di effettività ad un provvedimento doverosamente assunto, deve essere escluso ogni rilievo disciplinare — indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla sua esattezza — del provvedimento con cui un g.i.p. nel decidere sull'istanza di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere proposta da un indagato sottoposto al regime penitenziario speciale di cui

all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 345, adegui le modalità di esecuzione della misura cautelare a quanto accertato dalla disposta perizia medico-legale (in cui era stata segnalata l'esistenza di una reazione depressiva da parte dell'indagato e la necessità di sistemarlo in una cella comune e di consentire visite più frequenti ai suoi familiari), revocando nel contempo il regime penitenziario speciale perché inconciliabile con le modalità detentive compatibili con le condizioni di salute dell'interessato.

Proc. n. 91/97 — Sentenza del 10 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Trattandosi di questione giuridica che presentava aspetti di complessità tali da comportare differenti interpretazioni sia da parte del giudice di merito sia da parte della stessa Corte di Cassazione, va pronunciata sentenza di non farsi luogo al rinvio al dibattimento nei confronti del sostituto procuratore incolpato di aver emesso, senza attendere la pronuncia del giudice di rinvio, provvedimento di esecuzione di un'ordinanza custodiale revocata dal Tribunale per il riesame con ordinanza successivamente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.

Proc. n. 37/97 — Sentenza del 24 ottobre 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — imposizione dell'isolamento giudiziario senza determinazione dei limiti, della modalità e della durata — sussistenza dell'illecito.

Commette grave ed inescusabile negligenza, da sanzionare con l'ammonizione in considerazione delle particolari caratteristiche del caso concreto, il pubblico Ministero che nell'emettere e poi reiterare il provvedimento impositivo dell'isolamento giudiziario a carico di persona da lui indagata, trascuri d'indicare i limiti, la modalità e la durata, omettendo altresì di dare risposta alle richieste della direzione della Casa Circondariale, volte a conoscere la durata di tale regime carcerario, e provvedendo dopo oltre tre mesi sull'istanza con la quale la persona detenuta aveva domandato la revoca dell'isolamento stesso.

Proc. n. 71/97 — Sentenza del 12 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Per valutare se un determinato provvedimento giurisdizionale possa essere fonte di responsabilità disciplinare perché abnorme, viziato da errore macroscopico o dettato da motivi estranei a finalità di giustizia, occorre fare riferimento alla situazione in cui il provvedimento stesso è stato adottato, senza tener conto degli elementi successivamente acquisiti.

Non commette, pertanto, illecito disciplinare il sostituto procuratore che iscriva un collega nel registro delle notizie di reato sulla base di informazioni raccolte dagli organi di P.G. e risultate solo in seguito infondate.

Rapporti con i collaboratori

Proc. n. 40/95 — Sentenza del 26 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Rapporti con i colleghi ed i collaboratori — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con la censura con trasferimento d'ufficio in considerazione della sua inettitudine a svolgere con dignità, equilibrio e rigore le sue funzioni di dirigente, tanto nei confronti dei sostituti quanto del personale ausiliario, il procuratore capo che: 1) rilasci alla stampa delle dichiarazioni, destinate ad avere ampia eco, sul contenuto di intercettazioni telefoniche ancora coperte da segreto, formulando altresì delle valutazioni critiche sulla professionalità dei sostituti procedenti e sulla serietà della loro indagine; 2) esprima alla presenza del personale di cancelleria, un giudizio negativo sulla scelta e le modalità di nomina di un consulente da parte di un sostituto; 3) non risiedendo in sede l'autista civile di ruolo, animato, per di più, da particolare odio nei suoi confronti, adottò – fra tutte le iniziative possibili ed addirittura doverose – la scelta di affidare la guida dell'auto di servizio ad un sottufficiale dei Carabinieri, lasciando completamente inutilizzato l'autista civile.

Rapporti con i colleghi

Proc. n. 13/96 — Sentenza del 12 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Rapporti con i colleghi — spedizione di un esposto al C.S.M. — insussistenza dell'illecito.

Spettando ad ogni magistrato la facoltà di rivolgersi direttamente all'organo di autogoverno, non commettono illecito disciplinare i sostituti procuratori che contestando al Presidente del Tribunale di non aver rispettato le regole tabellari nella composizione di un collegio penale chiamato a pronunciarsi il giorno dopo in un procedimento particolarmente delicato, trasmettano un esposto al C.S.M. onde investirlo immediatamente della questione senza passare per il tramite gerarchico del dirigente dell'ufficio.

Proc. nn. 51 e 74/93 — Sentenza del 19 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Rapporti con i colleghi — mancata attuazione del coordinamento di cui all'art. 371 c.p.p. — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare il sostituto procuratore che omettendo di attuare il doveroso coordinamento previsto dall'art. 371 c.p.p., utilizzi le dichiarazioni di un pentito per indagare su fatti sui quali siano già pendenti altri due procedimenti davanti ad un diverso ufficio del pubblico ministero, costringendo, così, quest'ultimo ad avvalersi di un quadro probatorio falcidiato da tali concorrenti indagini.

Proc. n. 36/95 — Sentenza del 24 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Rapporti con i colleghi — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con l'ammonizione, il magistrato che violando le disposizioni impartite dal capo dell'ufficio al fine di assicurare un coordinamento nell'attività investigativa, emetta un provvedimento particolarmente delicato e destinato all'evidenza a suscitare vasto eco, senza informarne prima il dirigente e senza nemmeno consultarsi con gli altri componenti del pool appositamente costituito.

Proc. n. 40/95 — Sentenza del 26 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Rapporti con i colleghi ed i collaboratori — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionarsi con la censura con trasferimento d'ufficio in considerazione della sua inettitudine a svolgere con dignità, equilibrio e rigore le sue funzioni di dirigente, tanto nei confronti dei sostituti quanto del personale ausiliario, il procuratore capo che: 1) rilasci alla stampa delle dichiarazioni, destinate ad avere ampia eco, sul contenuto di intercettazioni telefoniche ancora coperte da segreto, formulando altresì delle valutazioni critiche sulla professionalità dei sostituti precedenti e sulla serietà della loro indagine; 2) esprima alla presenza del personale di cancelleria, un giudizio negativo sulla scelta e le modalità di nomina di un consulente da parte di un sostituto; 3) non risiedendo in sede l'autista civile di ruolo, animato, per di più, da particolare odio nei suoi confronti, adotti — fra tutte le iniziative possibili ed addirittura doverose — la scelta di affidare la guida dell'auto di servizio ad un sottufficiale dei Carabinieri, lasciando completamente inutilizzato l'autista civile.

Proc. n. 10/97 — Sentenza del 26 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Rapporti con i colleghi — dovere di collaborare per il migliore funzionamento dell'Ufficio — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Va esclusa ogni responsabilità disciplinare del giudice di pace e del coordinatore dell'ufficio, accusati di essere venuti per futili motivi fra di loro in contrasto, estrinsecatosi nell'aver il primo contestato le scelte organizzative del secondo ed, in particolare, quelle relative alla ripartizione degli affari e nell'aver il secondo assunto atteggiamenti autoritari ed adottato provvedimenti inutilmente vessatori nei confronti del collega, qualora risulti essersi trattato di fatti di importanza veramente minima, che non avevano compromesso né il decoro né il prestigio dell'ufficio e che nel giro di pochi mesi avevano cessato di ripetersi a seguito di una responsabile determinazione di entrambi gli interessati.

Rapporti con i dirigenti

Proc. n. 18/96 — Sentenza del 21 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Rapporti con i dirigenti — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Non essendovi identità fra le funzioni proprie della Sezione g.i.p. e quelle del previgente ufficio istruzione, non è possibile intravedere alcuna linea di continuità od omogeneità fra il servizio prestato presso la prima e quello svolto presso il secondo.

Non commette, pertanto, illecito disciplinare il Presidente del Tribunale che ignori i richiami più volte ricevuti dal Presidente della Corte di Appello, omettendo di spostare una collaboratrice di cancelleria nell'esatto convincimento che il servizio da lei attualmente prestato presso la sezione g.i.p. non potesse essere cumulato con quello svolto presso l'ufficio istruzione ai fini dell'applicazione dell'art. 7, 4° comma, dell'accordo di contrattazione decentrata del 9 aprile 1991, che fissa in dieci anni il periodo massimo di permanenza del personale giudiziario nello stesso servizio.

Proc. n. 79/96 — Sentenza del 9 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Rapporti con i dirigenti — fattispecie in tema di obbligo di riferire al Capo dell'Ufficio — insussistenza dell'illecito.

L'obbligo del sostituto procuratore di riferire al Capo dell'Ufficio non consiste soltanto nel mettergli a disposizione gli atti del procedimento, ma anche nel relazionare specificamente su di essi, proponendo ed illustrando le soluzioni da adottare.

Non commette, peraltro, illecito disciplinare il sostituto procuratore che si limiti a comunicare per iscritto soltanto la data ed il numero di iscrizione del fascicolo nel registro dei fatti costituenti reato, aggiungendo, però, con successiva lettera di essere a disposizione per fornire ogni ed ulteriore chiarimento nel giorno e nell'ora che il Capo dell'Ufficio avesse deciso.

Come chiarito dal C.S.M. con la risoluzione del 12 luglio 1994, è intrinseco al sistema che quando — come nel caso di specie — il rapporto fra procuratore e sostituti incontra delle difficoltà, quali che ne siano le cause — esso debba trasformarsi da un sistema di intesa capace di manifestarsi anche in modi di comunicazione del tutto informali, in un sistema di rapporti più o meno formalizzati in comunicazioni scritte, visti ed altro.

Proc. n. 113/97 — Sentenza del 19 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Rapporti con i dirigenti — autoassegnazione dei procedimenti da parte del sostituto procuratore — fattispecie — insussistenza dell'illecito.

Dev'essere esclusa la responsabilità disciplinare del sostituto procuratore incolpato di essersi autoassegnato numerosi procedimenti penali, così violando le regole interne al suo ufficio per la ripartizione degli affari, qualora risulti che negli anni in considerazione egli era competente in via esclusiva per le materie oggetto di quei procedimenti, che lo stesso dirigente l'aveva verbalmente autorizzato ad autoassegnarseli e che in qualità di sostituto anziano, lo sostituiva nei periodi di sua assenza per tutti gli incumbenti, tra cui anche l'assegnazione dei processi ed i provvedimenti urgenti.

Rapporti con il consiglio superiore della magistratura

Proc. n. 76/95 — Sentenza del 29 settembre 1995 — Pres. Capotosti.

Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura — partecipazione saltuaria, come relatore, ad incontri di studio — mancata richiesta di autorizzazione — insussistenza dell'illecito.

Non trattandosi di vero e proprio incarico, non commette illecito disciplinare il magistrato che senza richiedere l'autorizzazione al C.S.M., aderisca a saltuarie richieste del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori e tenga così senza compenso, nel corso di due anni, sei lezioni di un'ora ciascuna in altrettanti incontri di studio.

Proc. n. 106/96 — Sentenza del 20 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura — prosecuzione nell'esercizio delle funzioni nonostante la comunicazione di una ordinanza di sospensione cautelare — sussistenza dell'illecito.

Trattandosi di provvedimento immediatamente esecutivo cui occorre immediatamente adeguarsi non appena se ne abbia comunicazione, commette illecito disciplinare, da sanzionare con la censura in considerazione della durata della condotta contestata e dei precedenti dell'incolpato, il magistrato che prosegua per un certo tempo nell'esercizio delle funzioni benché sospeso dalle stesse con ordinanza della Sezione Disciplinare a lui debitamente comunicata.

Proc. n. 109/96 — Sentenza dell'11 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura — svolgimento di un incarico extragiudiziario senza autorizzazione — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commisce illecito disciplinare, da sanzionare con la censura anche in considerazione del suo comportamento processuale, (caratterizzato dalla negazione di circostanze evidenti, dal tentativo di mistificazione dei fatti oltre ogni ragionevole plausibilità e dalla produzione di documenti chiaramente privi di autenticità), il magistrato che senza la necessaria autorizzazione del C.S.M., assuma da un'azienda pubblica l'incarico retribuito di consulente su problematiche relative al contenzioso con il personale dipendente.

Rapporti dei dirigenti con i magistrati

Proc. n. 74/96 — Sentenza dell'11 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Rapporti dei dirigenti con i magistrati — adozione di un incongruo sistema tabellare — fattispecie — sussistenza dell'illecito.

Commisce illecito disciplinare, da sanzionarsi con la censura con trasferimento d'ufficio, in considerazione dell'evidente inidoneità funzionale dimostrata, il presidente di tribunale che adotti

un sistema tabellare che per la sua contraddittorietà ed inevitabile inapplicabilità, finisce col provocare gravi inconvenienti e disfunzioni, inutilmente previsti e segnalati dai giudici dell'ufficio.

Residenza

Proc. n. 25/96 — Sentenza del 10 maggio 1996 — Pres. Pazzaglia.

Residenza — mancata richiesta dell'autorizzazione ad abitare fuori del Comune in cui ha sede l'ufficio — insussistenza dell'illecito.

Il magistrato che in qualità di presidente di sezione di Tribunale sia stato autorizzato a risiedere in Comune diverso da quello in cui deve prestare servizio, è tenuto a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione qualora venga successivamente nominato Presidente del medesimo Tribunale. Tenuto, tuttavia, conto della particolare situazione soggettiva nonché del mancato cambiamento dei luoghi di residenza e di lavoro, non commette illecito disciplinare il magistrato che sia pure con tre anni di ritardo dalla nomina a presidente del Tribunale, abbia comunque provveduto a sanare la situazione richiedendo il necessario rinnovo dell'autorizzazione.

Proc. nn. 16-47-54 e 70/93 — Sentenza del 12 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Residenza — autorizzazione a risiedere altrove – obbligo di assicurare comunque la presenza necessaria ad evitare disservizi.

Ragioni relative all'organizzazione ed al funzionamento della struttura, alla necessità di assicurare la dovuta continuità dei contatti con il personale, i difensori delle parti e, più in generale, i cittadini comportano che pure il magistrato autorizzato a risiedere in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio cui è addetto, deve assicurare sempre e comunque la presenza indispensabile a garantire la piena funzionalità dell'ufficio, eventualmente trattenendosi anche oltre i giorni fissati per le udienze.

Commette perciò illecito disciplinare, da sanzionare con la censura ed il trasferimento di ufficio in considerazione del rilievo esterno delle vicende, delle reiterate proteste del Foro e degli ulteriori illeciti commessi, il pretore unico titolare di una sezione distaccata che sia pure autorizzato a risiedere altrove, ometta di assicurare in ufficio una presenza tale da permettergli il corretto e tempestivo assolvimento dei suoi compiti.

Revisione del procedimento disciplinare

Proc. n. 86/95 -- Sentenza del 28 giugno 1996 -- Pres. Capotosti.

Revisione del procedimento disciplinare - sopravvenienza di nuove prove - ammissibilità dell'istanza.

Trattandosi di un istituto volto a garantire il primato della giustizia materiale su quella formale, la sopravvenienza di nuovi elementi di prova giustifica la presentazione della richiesta di revisione anche nel caso in cui la loro tardiva conoscenza sia dipesa da negligenza dell'incolpato.

Sanzione disciplinare

Proc. n. 94/94 — Sentenza del 23 febbraio 1996 — Pres. Capotosti.

Sanzione disciplinare — criteri per la determinazione della misura.

Nella determinazione della misura della sanzione, deve tenersi conto del discredito che con la sua colpevole inerzia il magistrato abbia arrecato all'intero ufficio di appartenenza. (Nella specie si trattava di un magistrato che omettendo di assumere qualsiasi iniziativa nei procedimenti penali a lui assegnati, aveva contribuito ad accreditare quella fama di lassismo e di cecità dell'ufficio giudiziario che aveva determinato una crescita abnorme di società trasferitesi ad arte nel circondario nella speranza di subire minori controlli e di correre meno rischi sia in sede civile che penale).

Proc. nn. 16/81 e 49/90 — Ordinanza del 17 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Sanzione disciplinare — condono ex lege n. 198/1986 — applicabilità ai magistrati — sanzioni escluse.

Il condono di cui alla legge n. 198/1986, applicabile anche alle infrazioni disciplinari commesse dai magistrati, non può essere esteso alle sanzioni inflitte per comportamenti proseguiti anche dopo la scadenza del 31 dicembre 1979.

Proc. nn. 382 e 21/83 — Ordinanza del 17 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Sanzione disciplinare — richiesta di condono — inammissibilità.

Va dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di applicazione del condono di cui alla legge 20 maggio 1986 n. 198 qualora la Sezione Disciplinare abbia già respinto un precedente ricorso di identico contenuto con ordinanza divenuta definitiva perchè non impugnata in Cassazione.

Proc. n. 68/91 — Ordinanza del 19 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Sanzione disciplinare — trasferimento d'ufficio — accertamento della possibilità o meno di far ritorno, dopo la sua esecuzione, nella vecchia sede — incompetenza della Sezione Disciplinare.

La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio, prevista dall'art. 21 R.D.Lgs. n. 511/1946, si attua compiutamente con l'immissione del magistrato nelle nuove funzioni.

Una volta disposta ed eseguita la predetta sanzione, spetta all'intero Consiglio e non alla Sezione Disciplinare la competenza a pronunciarsi sulla possibilità, per il magistrato, di ritornare, a domanda, nella sede da cui è stato trasferito d'ufficio.

Va, pertanto, dichiarata l'improponibilità dell'incidente di esecuzione proposto a tal fine dall'interessato.

Sospensione cautelare

Proc. n. 17 e 19/95 — Ordinanza dell'1 dicembre 1995 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — richiesta — pendenza di procedimento penale — condizioni per l'accoglimento.

Per disporre la sospensione cautelare di un magistrato sottoposto a procedimento penale è sufficiente la verosimiglianza degli addebiti e l'idoneità degli stessi a minare seriamente la credibilità e l'affidabilità del magistrato, impedendogli di continuare ad esercitare le proprie funzioni con il dovuto prestigio.

Nel caso di specie si è ritenuto che il rinvio a giudizio per abuso di ufficio e la richiesta di rinvio a giudizio per associazione di tipo mafioso (seguita, su richiesta dell'imputato, da decreto di giudizio immediato) fossero sufficienti, in difetto di elementi contrari, ad integrare entrambi i presupposti di legge.

Proc. n. 16 e 18/95 — Ordinanza del 15 dicembre 1995 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — richiesta — pendenza di procedimento penale — condizioni per l'accoglimento.

Per disporre la sospensione cautelare di un magistrato imputato in un procedimento penale, occorre che vi siano elementi idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento sulla effettiva sussistenza degli addebiti e che gli stessi rivestano una gravità tale da minare seriamente la credibilità e l'affidabilità del magistrato, impedendogli di continuare ad esercitare le proprie funzioni col dovuto prestigio.

(Nel caso di specie si è ritenuto che il rinvio a giudizio per omicidio volontario in concorso con altri bastasse ad integrare entrambi i requisiti e ciò anche in considerazione del fatto che a norma degli artt. 425 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p., il medesimo presuppone l'esistenza di prove tale da poter sostenere l'accusa in giudizio).

Proc. nn. 6/93 e 20/95 — Ordinanza del 18 dicembre 1995 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — pendenza di procedimento penale — revoca della sospensione obbligatoria per intervenuta scarcerazione del magistrato — contemporanea applicazione della sospensione facoltativa — condizioni.

La sospensione cautelare di diritto disposta nei confronti di un magistrato colpito da ordinanza di custodia cautelare, deve essere revocata nel caso in cui l'interessato venga scarcerato per scadenza del termine della custodia stessa.

In tale ipotesi, però, può essere richiesta ed applicata la sospensione facoltativa a condizione che vi siano elementi idonei a far presumere la fondatezza degli addebiti e che gli stessi rivestano una gravità tale da impedire al magistrato di esercitare le proprie funzioni col necessario prestigio (nel

caso di specie si è ritenuto che il rinvio a giudizio per concorso in lesioni aggravate con l'uso delle armi bastasse ad integrare entrambi i requisiti e ciò anche in quanto a norma degli artt. 425 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p., il medesimo presuppone l'esistenza di prove tali da poter sostenere l'accusa in giudizio).

Proc. n. 4/95 — Ordinanza del 19 gennaio 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — richiesta — pendenza penale — condizioni per l'accoglimento.

Può essere disposta la sospensione cautelare ex art. 31, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, del giudice di pace già condannato in primo grado per delitti, quali quelli di falso aggravato e favoreggiamento aggravato, di gravità tale da impedirgli di continuare a svolgere le proprie funzioni col dovuto prestigio e la necessaria credibilità.

Proc. n. 4/94 — Ordinanza del 15 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — assegno alimentare — richiesta di aumento — accoglimento.

Può essere aumentato l'assegno alimentare concesso al magistrato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio sia venuto a trovarsi nella necessità di sostenere forti spese per cure mediche e chirurgiche.

Proc. n. 1/96 — Ordinanza del 21 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare obbligatoria — questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, 1° comma, del R.D.Lgs. n. 511/1946 — manifesta infondatezza.

La previsione della sospensione obbligatoria del magistrato sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale non viola l'art. 105 Cost. sulle attribuzioni del C.S.M. in materia disciplinare in quanto è sempre riservato alla Sezione Disciplinare l'accertamento dei presupposti della misura cautelare nonchè la decisione sull'an e sul quantum dell'assegno alimentare.

Proc. n. 9/95 — Ordinanza del 29 marzo 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — impugnazione del provvedimento — effetto sospensivo — insussistenza.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le ordinanze di sospensione cautelare, disposta dalla Sezione Disciplinare ex artt. 30 e 31 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, non ha effetto sospensivo dei provvedimenti stessi, destinati per loro natura e funzione ad essere immediatamente eseguiti anche in pendenza d'impugnazione.

Proc. n. 5/93 — Ordinanza del 12 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — richiesta di revoca — condizioni per l'accoglimento.

L'accoglimento della richiesta di revoca del provvedimento di sospensione adottato ex art. 30 R.D.Lgs. n. 511/1946, presuppone che sia intervenuto un mutamento della situazione tale da far ritenere cessate le esigenze poste a fondamento della misura cautelare.

Proc. n. 8/94 — Ordinanza del 12 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — pendenza di procedimento penale — revoca della sospensione obbligatoria per intervenuta scarcerazione del magistrato — contemporanea applicazione della sospensione facoltativa — condizioni.

La sospensione cautelare di diritto, disposta nei confronti di un magistrato colpito da ordinanza di custodia cautelare, deve essere revocata nel caso in cui l'interessato venga scarcerato per scadenza del termine della custodia stessa.

In tale ipotesi, però, può essere richiesta ed applicata la sospensione facoltativa a condizione che vi siano elementi idonei a far presumere la fondatezza degli addebiti e che gli stessi rivestano una gravità tale da impedire al magistrato di esercitare le proprie funzioni col necessario prestigio (nella specie si è ritenuto che il rinvio a giudizio per associazione a delinquere, corruzione, falso ideologico, favoreggiamento ed abuso di ufficio bastasse ad integrare entrambi i presupposti e ciò anche perchè a norma degli artt. 425 c.p.p. e 125 att. c.p.p., il medesimo presuppone l'esistenza di prove tali da poter sostenere l'accusa in giudizio).

Proc. n. 3/95 — Ordinanza del 12 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — richiesta — pendenza di procedimento penale — condizioni per l'accoglimento.

Per disporre la sospensione cautelare di un magistrato sottoposto a procedimento penale è sufficiente la sussistenza di elementi idonei a dimostrare la verosimiglianza degli addebiti e la capacità di quest'ultimi a minare seriamente la credibilità e l'affidabilità del magistrato, impedendogli di continuare ad esercitare le proprie funzioni col dovuto prestigio.

La verosimiglianza degli addebiti può essere desunta anche in via presuntiva dall'avvenuto rinvio a giudizio che, a norma dell'art. 425 c.p.p., può essere chiesto e disposto solo in costanza di prove sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.

Una volta disposto il rinvio a giudizio, incomberà, dunque, sul magistrato che voglia evitare la sospensione, l'onere di fornire la prova della non verosimiglianza degli addebiti.

Non essendo, tuttavia, consentito alla Sezione Disciplinare di procedere ad una rivalutazione del materiale preso in considerazione dal giudice penale, l'anzidetta prova potrà essere fornita solo attraverso dati oggettivi assolutamente univoci ed ignoti al G.I.P..

Proc. n. 21/95 — Ordinanza del 19 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — richiesta — pendenza di procedimento penale — condizioni per l'accoglimento.

Per disporre la sospensione cautelare di un magistrato sottoposto a procedimento penale è sufficiente la sussistenza di elementi idonei a dimostrare la verosimiglianza degli addebiti e la capacità di questi ultimi a minare seriamente la credibilità e l'affidabilità del magistrato, impedendogli di continuare ad esercitare le proprie funzioni col dovuto prestigio.

La verosimiglianza degli addebiti può essere desunta anche in via presuntiva dall'avvenuto rinvio a giudizio che, a norma dell'art. 425 c.p.p., può essere chiesto e disposto solo in costanza di prove sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.

Proc. n. 2/96 — Ordinanza del 19 aprile 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — richiesta — pendenza di procedimento disciplinare — condizioni per l'accoglimento.

La sospensione ex art. 30 R.D.Lgs. n. 511/1946 può essere disposta non solo nel caso in cui l'incolpato abbia commesso dei fatti di natura e gravità tali da non consentirgli di continuare ad esercitare le funzioni col dovuto prestigio, ma anche nell'ipotesi in cui occorre evitare il ripetersi di evidenti violazioni dei doveri istituzionali, capaci di pregiudicare l'immagine e la credibilità dell'Ordine Giudiziario.

Va, pertanto, accolta la richiesta di sospensione del magistrato che pur essendo già stato condannato in sede disciplinare per tardivo deposito delle sentenze e pur avendo subito l'apertura di altri due procedimenti disciplinari per fatti analoghi, abbia continuato imperterrita ad accumulare ritardi, provocando così, serio scompiglio all'interno della sezione di appartenenza e grave compromissione del prestigio esterno della magistratura.

Proc. n. 3/96 — Ordinanza del 10 maggio 1996 — Pres. Pazzaglia.

Sospensione cautelare — richiesta motivata dalla pendenza di un procedimento penale — condizioni per l'accoglimento.

Va respinta, quanto meno sotto il profilo della mancanza del requisito del periculum in mora, la richiesta di sospensione del giudice di pace accusato soltanto dalla moglie della commissione di un reato minore idoneo ad inficiare la credibilità e l'immagine esterna del magistrato non solo perché inquadrabile in un più generale contesto di dissapori coniugali (sfociati, poi, nella separazione personale), ma soprattutto perché sviluppatosi in ambito strettamente domestico ed al di fuori della percezione di altre persone.

(Nella specie trattavasi di giudice di pace accusato di minaccia aggravata in danno della moglie e citato in giudizio perché l'offesa del reato aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M.).

Proc. n. 3/96 — Ordinanza del 17 maggio 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale — condizioni per l'accoglimento.

Nel caso di sospensione facoltativa ex art. 31 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, la Sezione Disciplinare deve limitarsi ad accertare se sia stato effettivamente iniziato un procedimento penale e se sussista o meno l'opportunità di mantenere l'incolpato nell'esercizio delle sue funzioni, restando riservata al giudice penale ogni indagine circa la validità del procedimento penale e la serietà dell'imputazione.

La pendenza di una pluralità di procedimenti penali per reati di particolare gravità, la stretta connessione esistente fra le condotte contestate in sede penale e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ed il risalto dato ai fatti dagli organi di stampa, costituiscono elementi tali da minare la credibilità e l'affidabilità del magistrato al punto da impedirgli di svolgere le proprie funzioni col necessario prestigio.

Proc. n. 2/96 — Ordinanza del 7 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — assoluzione dell'imputato da parte del G.I.P. — rigetto dell'istanza.

Dev'essere respinta la richiesta di sospensione provvisoria dalle funzioni del giudice di pace sottoposto ad indagini preliminari, qualora il G.I.P. abbia nel frattempo assolto l'interessato da ogni imputazione perché il fatto non sussiste.

Proc. n. 4/96 — Ordinanza del 7 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare — richiesta — accoglimento.

Deve essere accolta la richiesta di sospensione facoltativa, richiesta ai sensi dell'art. 31 R.D.Lgs. n. 511/1946, del giudice di pace che abbia ripetutamente emesso dei provvedimenti abnormi ed ineseguibili, tali da dimostrare una sua assoluta inadeguatezza a svolgere le funzioni istituzionali e da provocare reazioni e commenti comprensibilmente critici da parte degli utenti della giustizia e dei rappresentanti del foro.

Proc. n. 4/96 — Ordinanza del 7 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare obbligatoria — esecuzione di ordinanza cautelare e successiva cessazione dell'appartenenza del magistrato all'Ordine Giudiziario — necessità di dichiararlo ugualmente sospeso per il periodo intermedio — sussiste.

Il fatto che il magistrato sia stato collocato a riposo pochi giorni dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, non esime la Sezione Disciplinare dal dichiararlo ugualmente sospeso di diritto per il periodo intercorrente fra il giorno di emissione del provvedimento e quello della cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario.

Proc. n. 6/96 — Ordinanza del 7 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — pendenza di procedimento penale — richiesta — condizioni per l'accoglimento.

Ricorrendo entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, può essere disposta la sospensione dalle funzioni del giudice di pace rinviato a giudizio per i reati di estorsione e falso. In assenza di circostanze che dimostrino l'infondatezza dell'imputazione penale o l'esistenza di un *fumus persecutionis*, l'avvenuto rinvio a giudizio consente, infatti, di presumere, ex artt. 125 disp. att. e 405 c.p.p., l'esistenza di elementi tali da poter sostenere l'accusa in giudizio.

Proc. n. 5/96 — Ordinanza del 28 giugno 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — pendenza di procedimento penale — richiesta — condizioni per l'accoglimento.

Ricorrendo entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, può essere disposta la sospensione dalle funzioni del giudice di pace già condannato, seppure con sentenza oggetto di gravame, a pena rilevante per abuso di ufficio.

Proc. n. 6/96 — Ordinanza del 12 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — richiesta — condizioni per l'accoglimento.

Nel caso di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio richiesta a motivo della pendenza di un procedimento penale a carico del magistrato, la Sezione Disciplinare deve limitarsi a controllare la gravità delle accuse e la conseguente opportunità di sottrarre o meno l'interessato dal suo ufficio, con esclusione di qualsiasi indagine sulla fondatezza degli addebiti.

Proc. n. 7/96 — Ordinanza del 15 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare obbligatoria — data di decorrenza — dal giorno dell'emissione del provvedimento che dispone la misura restrittiva.

Trattandosi di provvedimento che consegue di diritto all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, la sospensione obbligatoria ex art. 31, 1° comma, R.D.Lgs. n. 511/1946 va dichiarata con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento e non da quella della sua esecuzione.

Proc. n. 14/95 — Ordinanza del 19 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio disposta a causa della pendenza di un procedimento penale — sopravvenuta assoluzione del magistrato in tale sede — richiesta di revoca della sospensione — accoglimento.

Va revocata la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio disposta a causa della pendenza di un procedimento penale qualora il magistrato venga in seguito assolto da ogni imputazione perché il fatto non sussiste.

Proc. n. 21/95 — Ordinanza del 19 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — istanza di revoca — accoglimento.

La sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio disposta in conseguenza della pendenza, a carico del magistrato, di un procedimento penale, può essere revocata nel caso in cui l'interessato, sia pure con sentenza non ancora irrevocabile, sia stato nel frattempo assolto da ogni imputazione perché il fatto non sussiste.

Proc. n. 6/96 — Ordinanza del 19 luglio 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — richiesta — condizioni per l'accoglimento.

Essendo riservata al giudice penale ogni decisione circa la fondatezza delle imputazioni e la validità degli atti compiuti, nel caso di sospensione facoltativa richiesta ai sensi dell'art. 31, R.D.Lgs. n. 511/1946, la Sezione Disciplinare deve limitarsi ad accertare se sia stato effettivamente iniziato un procedimento penale ed a valutare se, considerato il reato ascritto, sussista o meno l'opportunità di mantenere l'incolpato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il rinvio a giudizio per reati di particolare gravità, quali falso ed abuso di ufficio, costituisce un fatto idoneo a minare gravemente la credibilità e l'affidabilità del giudice di pace e consente, perciò, di accogliere la richiesta di sospensione provvisoria dalle funzioni avanzata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Conformi: ordinanza 19 luglio 1996 in proc. n. 8/99 R.O.

Proc. n. 10/96 — Ordinanza dell'1 agosto 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare obbligatoria — decorrenza.

La sospensione cautelare obbligatoria di cui all'art. 31, 1° comma, R.D.Lgs. n. 511/1946 consegue di diritto alla emissione della ordinanza di custodia cautelare in carcere e decorre non già dalla data di esecuzione ma da quella di emissione della misura restrittiva.

Proc. n. 11/96 — Ordinanza del 13 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare — pendenza di procedimento penale — richiesta — accoglimento.

Premesso che l'avvenuto rinvio a giudizio basta a dimostrare l'esistenza del necessario *fumus boni iuris* in quanto, a norma degli artt. 425 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p., il medesimo può essere richiesto e disposto soltanto in costanza di elementi idonei a sostenere l'accusa al dibattimento, può essere accolta l'istanza di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato rinviato a giudizio per corruzione in atti giudiziari.

Trattasi, invero, di un reato di gravità tale da minare gravemente la credibilità dell'interessato, impedendogli di continuare a svolgere le proprie funzioni col dovuto prestigio.

Proc. n. 12/96 — Ordinanza del 27 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare obbligatoria — decorrenza della medesima dalla data di emissione dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere.

Il magistrato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con decorrenza dal giorno dell'emissione dell'ordinanza da parte del G.I.P..

Proc. n. 13/96 — Ordinanza del 27 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione obbligatoria del magistrato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere — decorrenza.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, va dichiarata con decorrenza dalla data di emissione della relativa ordinanza e non da quella della sua esecuzione.

Proc. n. 73/96 — Ordinanza del 27 settembre 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — successiva assoluzione del magistrato perché il fatto non sussiste — revoca della sospensione.

La sospensione cautelare disposta a causa della pendenza di un procedimento penale a carico del magistrato deve essere revocata qualora quest'ultimo venga in seguito assolto perché il fatto non sussiste.

Conformi: ordinanza 7 febbraio 1997 in proc. 11/96 R.O.
 ordinanza 21 febbraio 1997 in proc. 6/93 R.O.

Proc. n. 15/95 — Ordinanza del 18 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — assoluzione in grado di appello con la formula “perché il fatto non sussiste” — revoca della sospensione.

La sospensione cautelare disposta nei confronti del magistrato condannato in primo grado, dev'essere revocata qualora il medesimo venga in seguito assolto in appello perché il fatto non sussiste.

Proc. n. 22/95 — Ordinanza del 18 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Sospensione cautelare facoltativa — magistrato trasferitosi ad altra sede — rigetto della richiesta.

Quanto meno nel caso in cui si tratti di fatti che abbiano avuto una risonanza puramente locale, il trasferimento del magistrato comporta il venir meno dell'anzidetto periculum qualora per la lontananza della nuova sede dalla vecchia, per il tempo trascorso e per tutte le altre particolarità del caso concreto, l'incolpato possa reggere il nuovo ufficio con la necessaria credibilità.

Proc. n. 7/96 — Ordinanza del 13 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio — revoca della sospensione di diritto a seguito del venir meno dello stato di privazione della libertà personale — contestuale richiesta della sospensione facoltativa — condizioni per l'accoglimento.

Il venir meno dello stato di privazione della libertà personale comporta la revoca della sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Contestualmente a tale revoca può essere, però, disposta la sospensione facoltativa qualora per la univocità e concordanza degli elementi a carico, la gravità delle accuse, il clamore e lo sconcerto insorti nell'opinione pubblica a seguito del suo arresto, il magistrato si trovi nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni senza grave danno per il prestigio e la credibilità dell'Ordine Giudiziario.

Proc. 8/96 — Ordinanza del 13 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio per pendenza di procedimento penale — richiesta di revoca del provvedimento cautelare per mancanza del necessario fumus della fondatezza delle accuse mosse in sede penale — rigetto.

Se anche non giustifica una prognosi di condanna, il decreto di rinvio a giudizio mette tuttavia in risalto una carenza di chiarezza nel comportamento del magistrato che, soprattutto se attinente a reati estremamente gravi, può ben valere ad integrare il fumus necessario per la pronuncia della sospensione cautelare.

Tenuto conto di quanto sopra nonché del fatto che in sede disciplinare risulta preclusa qualsiasi indagine circa la validità del procedimento penale e la serietà dell'imputazione, dev'essere respinta la richiesta di revoca del provvedimento cautelare avanzata dall'interessato sotto il profilo della mancata valutazione degli atti processuali e della fondatezza delle accuse a lui mosse in sede penale.

Proc. n. 10/96 — Ordinanza del 13 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio — concessione di assegno alimentare — richiesta di aumento — condizioni per l'accoglimento.

Incombendo sull'interessato l'onere di fornire la prova della sussistenza delle condizioni per l'aumento dell'assegno concesso al momento della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, dev'essere respinta la richiesta presentata in tal senso dal magistrato senza, però, fornire alcun elemento concreto di valutazione in ordine alle esigenze sue e dei componenti del proprio nucleo familiare.

Proc. n. 8/96 — Ordinanza del 14 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — richiesta — condizioni per l'accoglimento.

Non potendosi tenere alcun serio “strepitus fori”, trattandosi di processo da celebrare in un diverso distretto di corte di appello per fatti di scarso rilievo sociale, dev'essere respinta la richiesta di sospensione cautelare dalle funzioni del giudice di pace rinviato a giudizio per avere omesso, nella sua qualità di presidente del collegio sindacale di una cooperativa, di convocare l'assemblea inutilmente richiesta agli amministratori dai soci di minoranza.

Proc. n. 14/96 — Ordinanza del 14 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare di diritto — decorrenza — dalla data di emissione della misura restrittiva.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dev'essere dichiarata con decorrenza dalla data di emissione della ordinanza con cui è stata disposta la misura restrittiva e non da quella della sua concreta esecuzione.

Proc. n. 4/95 — Ordinanza del 17 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — assoluzione in grado di appello del giudice di pace sospeso perché condannato in primo grado — revoca della misura cautelare.

L'assoluzione in grado di appello del giudice di pace, già sospeso dalle funzioni perché condannato dal giudice penale di primo grado, fa venire meno il presupposto sul quale poggiava la disposta misura cautelare e comporta l'accoglimento della richiesta di revoca della stessa.

Conformi: ordinanza 7 marzo 1997 in proc. n. 6/96 R.O.
 ordinanza 19 dicembre 1997 in proc. n. 2/97 R.O.

Proc. n. 12/96 — Ordinanza del 17 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare obbligatoria — successivo annullamento, da parte del Tribunale del riesame, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito della quale era stata dichiarata la sospensione — revoca di quest'ultima.

L'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito della quale era stata dichiarata la sospensione ex lege del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, comporta il venir meno del presupposto fondante della misura disciplinare che va, pertanto, revocata con conseguente ricollocamento dell'interessato nel ruolo organico della magistratura.

Proc. n. 14/96 — Ordinanza del 18 gennaio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare — revoca della sospensione di diritto a seguito del venir meno dello stato di custodia cautelare e contemporanea sospensione per pendenza di procedimento disciplinare.

Trattandosi di provvedimenti basati su presupposti diversi, nel revocare la sospensione di diritto a seguito del venir meno dello stato di custodia cautelare in carcere, può essere contemporaneamente disposta la sospensione facoltativa per pendenza di procedimento disciplinare, sempre che — ovviamente — sussistano i due requisiti del *fumus boni iuris* degli addebiti e del *periculum in mora*.

Proc. n. 13/96 — Ordinanza del 7 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare di diritto dalle funzioni e dallo stipendio — successivo annullamento dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere — revoca della sospensione.

Il successivo annullamento dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, impone la revoca della sospensione cautelare obbligatoria in quanto ne elimina il presupposto.

Proc. n. 1/97 — Ordinanza del 21 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio richiesta dal Ministro ex art. 30, R.D.Lgs. n. 511/1946. Possibilità per la Sezione Disciplinare, di disporla ex art. 31 R.D.Lgs. n. 511/96 — sussistenza.

Non sussistendo in tal caso difetto di corrispondenza fra pronuncia e contestazione, la sospensione cautelare domandata dal Ministro ex art. 30 R.D.Lgs. n. 511/1946, può essere disposta dalla Sezione Disciplinare ex art. 31 del medesimo R.D.Lgs. qualora si resti nell'ambito della mera qualificazione giuridica degli stessi fatti indicati nella richiesta.

Proc. n. 2/97 — Ordinanza del 21 febbraio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — fattispecie — accoglimento della richiesta del Procuratore Generale.

Può essere accolta la richiesta di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 482 in relazione all'art. 476, 2° comma, c.p., per avere apposto ad un verbale di sequestro già compilato e sottoscritto dall'ufficiale di P.G. precedente, una frase di suo pugno utilizzando lo spazio intercorrente fra l'ultimo rigo del documento e la firma del redigente, in modo da far apparire, contrariamente al vero, che la frase aggiunta fosse opera di quest'ultimo.

Proc. n. 1/97 — Ordinanza del 21 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio — efficacia immediata — impossibilità di spostarne la decorrenza per fruire delle ferie ancora non godute.

Se può essere opposto nei confronti dell'amministrazione che pretenda di non concedere alcun riposo al dipendente e di lasciarlo ininterrottamente in servizio, il diritto a fruire del congedo

ordinario non può essere invece rivendicato davanti all'organo disciplinare per ottenere un differimento della efficacia del provvedimento di sospensione, destinato per definizione a produrre subito i suoi effetti.

Proc. n. 4/97 — Ordinanza del 21 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — intervenuta condanna in sede penale del magistrato — applicazione della misura.

Attesa la particolare gravità delle accuse e la conseguente menomazione della reputazione professionale dell'interessato dev'essere accolta la richiesta di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato già condannato in primo grado alla pena di due anni di reclusione per i delitti di truffa aggravata ed abuso a fini patrimoniali.

Proc. n. 4/97 — Ordinanza del 21 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare — pendenza di procedimento penale — condizioni per l'accoglimento della richiesta di sospensione dalle funzioni.

Anche ammettendo, contrariamente all'insegnamento della Corte di Cassazione, che la Sezione Disciplinare sia tenuta ad accertare il *fumus boni iuris* degli addebiti pure nel caso in cui la sospensione cautelare sia stata richiesta a causa della pendenza di un procedimento penale, non potrebbe comunque trascurarsi che non essendo consentito procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice penale, l'avvenuto rinvio a giudizio da parte del G.I.P. basta da solo a dimostrare la sussistenza del predetto *fumus*, in quanto può essere chiesto e disposto solo in presenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.

Tenuto conto di quanto sopra e trattandosi di una contestazione idonea a comprometterne l'immagine fino al punto da impedirgli di continuare ad esercitare il proprio ufficio col dovuto prestigio, può essere accolta la richiesta di sospensione dalle funzioni del giudice di pace rinviato a giudizio per rispondere dei reati di truffa, truffa tentata e falso.

Proc. n. 3/97 — Ordinanza del 21 marzo 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — condizioni per l'accoglimento della richiesta — fattispecie.

Nel caso in cui la sospensione cautelare sia stata richiesta ai sensi dell'art. 31, 2° comma, R.D.Lgs. n. 511/1946, la Sezione Disciplinare deve limitarsi ad accertare se sia stato effettivamente iniziato un procedimento penale e se, considerato il reato ascritto, sussista o meno l'opportunità di mantenere l'incolpato nell'esercizio delle sue funzioni.

Va, pertanto, disposta la sospensione cautelare del giudice di pace rinviato a giudizio per rispondere del delitto di abuso aggravato e continuato d'ufficio, trattandosi di accusa di gravità tale da non consentire all'interessato di continuare a svolgere l'attività giurisdizionale.

Proc. n. 7/96P — Ordinanza dell'11 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare — sospensione del magistrato sottoposto a procedimento penale — assoluzione in sede penale — rigetto della richiesta.

Qualora il giudice di pace sottoposto a procedimento penale venga assolto in sede penale con la formula «perchè il fatto non sussiste», la richiesta di sospensione avanzata proprio in vista della pendenza del procedimento penale, deve essere respinta in quanto l'assoluzione, escludendo la fondatezza delle accuse e restituendo all'imputato piena dignità, comporta il venir meno di entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Proc. n. 5/97 — Ordinanza dell'11 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare — sospensione provvisoria del magistrato sottoposto a procedimento penale — valutazioni di competenza della Sezione Disciplinare.

In ipotesi di richiesta di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio di un magistrato sottoposto a procedimento penale, il provvedimento cautelare, sia esso positivo o negativo, va motivato soltanto con riferimento alla gravità dell'addebito formulato in sede penale ed alla opportunità di sottrarre il magistrato al suo ufficio al fine di assicurare idonea tutela al prestigio della funzione giurisdizionale.

La verosimiglianza dell'accusa penale può essere, infatti, valutata soltanto nel caso in cui emergano elementi rivelatori della manifesta infondatezza della stessa ovvero della manifesta sussistenza di fini persecutori.

Proc. n. 5/97P — Ordinanza dell'11 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare — sospensione del magistrato sottoposto a procedimento penale — richiesta — accoglimento.

Trattandosi di un'accusa idonea a comprometterne l'immagine fino al punto da impedirgli di continuare ad esercitare il proprio ufficio col dovuto prestigio, dev'essere accolta la richiesta di sospensione del giudice di pace rinviato a giudizio per rispondere del delitto di tentato millantato credito.

Proc. n. 6/97P — Ordinanza dell'11 aprile 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare — sospensione dalle funzioni del magistrato sottoposto a procedimento penale — condizioni per l'accoglimento.

Il rinvio a giudizio del giudice di pace costituisce condizione sufficiente per l'accoglimento della richiesta di sospensione, in quanto a norma degli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 125 c.p.p. può essere chiesto e disposto soltanto in presenza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio e, cioè, di elementi che pur non dovendo necessariamente assumere la consistenza di "prova", abbiano comunque un carattere di serietà e gravità tali da integrare il *fumus boni iuris* richiesto per l'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 31 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

Proc. n. 5/96 — Ordinanza del 16 maggio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale — assoluzione in grado di appello del magistrato sospeso perché condannato in primo grado — necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado — esclusione — revoca della misura cautelare.

L'assoluzione in grado di appello del magistrato già sospeso perché condannato in primo grado impone di accogliere immediatamente la richiesta di revoca della misura cautelare.

Non c'è, infatti, alcuna necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado in quanto in base al principio di modificabilità delle decisioni, che informa il sistema disciplinare cautelare, qualora a seguito di ulteriori sviluppi dovesse ripresentarsi una situazione identica od analoga a quella che ebbe a determinare l'adozione del provvedimento di sospensione, quest'ultima potrà essere nuovamente richiesta ed, eventualmente, disposta.

Proc. n. 1/97 — Ordinanza del 6 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare — cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario — conseguenze.

Va dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dalle funzioni del giudice di pace che abbia nel frattempo cessato di far parte dell'Ordine Giudiziario.

Proc. n. 6/97 — Ordinanza del 13 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio — sospensione di diritto — decorrenza.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato colpito da provvedimento di custodia cautelare in carcere decorre per legge dalla data di emissione del provvedimento stesso.

Proc. n. 8/97 — Ordinanza del 13 giugno 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare — fattispecie — accoglimento della richiesta.

Dev'essere accolta la richiesta di sospensione dalle funzioni del giudice di pace che per gli atteggiamenti assunti nonché per la terminologia ed il contenuto dei provvedimenti adottati si sia dimostrato palesemente inadeguato a svolgere i compiti di magistrato onorario, provocando numerose reazioni di avvocati e procuratori con conseguente caduta di credibilità dell'amministrazione della giustizia.

Proc. n. 6/97 — Ordinanza dell'11 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio — assegno alimentare — concessione successiva all'ordinanza di sospensione — ammissibilità.

La Sezione Disciplinare che nel disporre la sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio non abbia ritenuto di attribuirgli l'assegno alimentare previsto dall'art. 31, 3° comma, R.D.Lgs. n. 511/1946 per mancanza di qualunque richiesta al riguardo e di elementi utili per determinarne l'ammontare, può sempre accogliere la successiva e documentata istanza presentata dall'interessato in tal senso.

Proc. n. 4/97 — Ordinanza del 19 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare per condanna penale in primo grado — assoluzione del magistrato in appello — revoca della sospensione.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio disposta in conseguenza della condanna in primo grado del magistrato per delitto non colposo, dev'essere revocata nel caso in cui l'interessato venga successivamente assolto in appello con formula "perché il fatto non sussiste". Trattandosi, infatti, di un provvedimento basato esclusivamente sulla perdita di prestigio e di credibilità conseguente alla condanna penale, il venir meno del suo presupposto impone senz'altro la revoca della sospensione, non potendo esplicitare alcun rilievo preclusivo il fatto che debba essere ancora depositata la motivazione della sentenza di appello.

Proc. n. 7/95 — Ordinanza del 23 luglio 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio — richiesta di aumento dell'assegno alimentare — fattispecie — accoglimento dell'istanza.

Il sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute della moglie del magistrato ed il conseguente peggioramento della complessiva situazione economica degli interessati, giustificano un aumento dell'assegno alimentare stabilito al momento della pronuncia dell'ordinanza di sospensione.

Proc. n. 8/96 — Ordinanza del 19 settembre 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio — richiesta di sospensione facoltativa per pendenza di procedimento penale — condizioni per l'accoglimento.

Può essere accolta la richiesta di sospensione cautelare del magistrato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di partecipazione a delinquere di stampo camorristico, qualora risulti, sia pure nei circoscritti limiti di una mera deliberazione allo stato degli atti, la consistenza e la serietà dei fatti posti a fondamento dell'imputazione penale ed assolutamente contrari alla deontologia professionale.

Proc. n. 7/97R — Ordinanza del 12 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare — richiesta di sospensione per pendenza di procedimento penale — assoluzione del magistrato — rigetto della richiesta.

Nel caso in cui il magistrato sia stato nel frattempo assolto per non aver commesso il fatto, dev'essere respinta la richiesta di sospensione formulata nei suoi confronti in considerazione della pendenza del procedimento penale poi conclusosi a suo favore.

Proc. n. 8/97 — Ordinanza del 19 dicembre 1997 — Pres. Grosso.

Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio — fattispecie — accoglimento della richiesta.

Va disposta la sospensione cautelare del magistrato a carico del quale sussistano evidenti elementi di responsabilità in ordine a reati di gravità e risonanza tale da impedirgli di continuare a svolgere le proprie funzioni col dovuto prestigio anche in luogo diverso da quello in cui furono commessi i reati.